



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 16

– UFFICIO DEL MASSIMARIO –



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del tribunale di Lecce al 28 aprile 2025 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Francesca ARGENTINO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Mattia CALOGIURI; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Federica CAZZATO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Sara DE MITRI; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Lorenza GALLO; Dott.ssa Silvia GIANFREDA; Dott.ssa Alessandra GIANGRANDE; Dott.ssa Luisa GRECO; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott. Alessandro LEO; Dott.ssa Laura LERARIO; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Roberta LOPORCHIO; Dott.ssa Luisa LORENZO; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Giulia MARASCO; Dott.ssa Simona MARINOSCI; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott.ssa Katia MASSARO; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott. Michele Angelo MATTIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott. Giacomo MINERVA; Dott. Matteo MUCI; Dott.ssa Teresa NERI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Oberdan PICCOLO; Dott. Valentino PIRELLI;; Dott. Matteo RAMIRES; Dott. Andrea RUSSO; Dott. Riccardo SBARRO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott. Francesco TEMPESTA; Dott.ssa Valentina TUCCI; Dott.ssa Giulia VALENTINI; Dott.ssa Federica VERDESCA.

Sommario

– AREA PENALE –

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI	9
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 261 DEL 11/12/2024.....	9
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP N. 4696/2024 R.G.N.R. N. 693/2025 R.G.G.I.P. DEL 01/04/2025.....	10
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI	11
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA NR. 143 DEL 11/02/2025	11
CONTESTAZIONE SUPPLETIVA	12
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA DEL 26/02/2025.....	12
DIFFUSIONE DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI (CD. REVENGE PORN)	13
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 26/2025	13
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI E DELITTO DI ESTORSIONE	14
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 973 DEL 17/12/2024	14
ESTORSIONE	15
TRIBUNALE DI LECCE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, II SEZ., SENTENZA N. 1286 DEL 07/04/2023	15
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3076 DEL 18/12/2024	16
FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI DI MATERIE ESPLODENTI	17
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGIALE, SENT. 498/2025.....	17
FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI	18
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2945 DEL 29/11/2024	18
FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA	19
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 370 DEL 12/02/2025	19
INCOMPETENZA PER TERRITORIO	20
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 2348 DEL 02/10/2024.....	20
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 772 DEL 19/03/2025.....	21
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A CARICO DI ENTI PUBBLICI	22
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 758 DEL 18/03/2025	22
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA	23
TRIBUNALE DI LECCE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, II SEZ., SENTENZA N. 3324 DEL 18/10/2023	23
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI	24
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGIALE, ORDINANZA UD. 11/03/2024	24
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3156 DEL 18/12/2024	25
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 180 DEL 18/02/2025	26
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 923 DEL 02/04/2025.....	27
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGIALE, SENT. 1009/2025.....	28
MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE	29
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 890 DEL 01/04/2025.	29

OMICIDIO STRADALE	30
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 48 DEL 17/01/2025	30
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 663 DEL 02/03/2025	31
PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (NOZIONE).....	32
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 767 DEL 19/03/2025 – DATA DEL DEP. 25/03/2025	32
PRESCRIZIONE DEL REATO	33
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. PENALE, SENTENZA N. 2183 DEL 18/09/2024.....	33
RAPINA IMPROPRIA	34
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA NR. 831 DEL 5/11/2024,.....	34
REATI TRIBUTARI.....	35
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3227 DEL 04/12/2024	35
REATO OMISSIVO.....	36
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 400 DEL 13/02/2025	36
RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	37
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3002 DEL 4/12/2024	37
RESPONSABILITÀ MEDICA	38
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP, ORD. N. 5549/2022 RGNR N. 6551/2024 RGGIP DEL 19/02/2025	38
RICETTAZIONE	39
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 804 DEL 17/12/2024	39
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	40
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP, SENT. N. 264 DEL 13/03/2025	40
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE.....	41
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DEL 08/04/2025	41
TRUFFA.....	42
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA NR. 340 DEL 08/04/2025	42
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI	43
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1037 DEL 10/04/2025.	43
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE	44
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 759 DEL 18/03/2025	44
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP N. 2973/2024 R.G.N.R. N. 8057/2024 R.G.G.I.P. DEL 27 MARZO 2025	45
VIOLAZIONE DI DOMICILIO	46
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 260 DEL 13/03/2025	46
VIOLAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE	47
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA NR. 197 DEL 25/02/2025	47
VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE	48
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. MON., SENTENZA N. 767 DEL 19/03/2025 – DATA DEL DEP. 25/03/2025	48
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 261 DEL 31/01/2024.....	49

VIOLENZA SESSUALE	50
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.UP., SENTENZA N. 275 DEL 19/03/2025	50

– AREA CIVILE –

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO	52
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 4039 DEL 18/12/2024	52
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI MINORI	53
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2390 DEL 08/07/2024	53
APPALTO (CONTRATTO DI)	54
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIVILE, SENT. N. 3981 DEL 11/03/2025	54
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 426 DEL 08/02/2025	55
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI	56
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA COLLEGALE N. 6116 DEL 14/04/2025	56
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORD. DEL 15/04/2025	57
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI SUL LAVORO	58
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 4006 DEL 13/12/2024	58
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 586 DEL 19/02/2025	59
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA	60
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 906 DEL 19/03/2025	60
COMPENSO PROFESSIONALE	61
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 408 DEL 06/02/2025	61
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENT. N. 1016 DEL 26/03/2025	62
IMMIGRAZIONE	63
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, ORD. N. 1369 DEL 10/04/2025	63
INCAPACITÀ NATURALE	64
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1205 DEL 14/04/2025	64
INDEBITO OGGETTIVO	65
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1096 DEL 03/04/2025	65
INVALIDITA' CIVILE	66
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA DEL 28/01/2025, R.G 1450/2024	66
LAVORO SUBORDINATO	67
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 960 DEL 21/03/2024	67
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 3559 DEL 30/11/2024	68
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 890 DEL 21/03/2025	69
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE	70
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 889 DEL 21/03/2025	70
LITE TEMERARIA	71

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 1060 DEL 29/03/2024	71
LOCAZIONE (CONTRATTO DI)	72
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 918 DEL 20/03/2025	72
MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO	73
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 1993 DEL 19/06/2024	73
MUTAMENTO DI SESSO	74
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 874 DEL 18/03/2025	74
NOTIFICAZIONI CIVILI	75
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 505 DEL 12/02/2025	75
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 709 DEL 05/03/2025	76
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3505 PUBBLICATA IL 12/11/2024	77
OPPOSIZIONE A PRECETTO	78
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 262 DEL 27/01/2025	78
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI	79
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA DEL 05/03/2025	79
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE	80
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORD. DEL 11/04/2025	80
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO	81
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3725 DEL 04/12/2024	81
PROVA DOCUMENTALE	82
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1150 DEL 08/04/2025	82
RENDITA INAIL ED INVALIDITA' CIVILE	83
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA, R.G 12101/2024	83
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE	84
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 954 DEL 24/03/2025	84
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E RELATIVI ONERI	85
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 54 DEL 10/01/2025	85
RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI	86
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLLEGALE, SENT. N. 3079 DEL 31/12/2020	86
RISARCIMENTO DEL DANNO	87
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 711 DEL 08/03/2025	87
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 754/2025 DEL 08/03/2025	88
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 1037 DEL 31/03/2025	89
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1232 DEL 15/04/2025	90
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1266 DEL 17/04/2025	91
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 1276 DEL 18/04/2025	92
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 1322 DEL 24/04/2025	93
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	94
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., DECRETO DEL 20/02/2025	94
SANZIONI AMMINISTRATIVE (CODICE DELLA STRADA)	95

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 919 DEL 20/03/2025	95
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 824 DEL 11/03/2025	96
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	97
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1272 DEL 18/04/2025	97
SEPARAZIONE DEI CONIUGI E DIVORZIO	98
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLLEGALE, SENT. N. 2340 DEL 03/07/2024	98
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 316 DEL 22/04/2025	99
SERVITU' ACQUISTATE PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA	100
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 1067 DEL 03/04/2025	100
SERVITÙ DI PASSAGGIO	101
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1339 DEL 28/04/2025	101
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA	102
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1098 DEL 04/04/2025	102
USURA	103
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 3923 DEL 20/12/2024	103
VENDITA ALIUD PRO ALIO	104
TRIB. LECCE, II SEZ. CIV., SENT. N. 561 DEL 19/02/2025	104

- AREA PENALE -

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 261 del 11/12/2024

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Daniela PASSARO

Imputato: M.A.

Sentenza di condanna

CIRCONVENZIONE DI INCAPACE – ELEMENTO OGGETTIVO –
AUTODETERMINAZIONE DELLA VITTIMA NON ESCLUDE DETERIORAMENTO
COGNITIVO

Riferimenti normativi: *art. 640, comma 2, n. 2 bis); art. 61, nn. 5) e 11), c.p.; art. 643 c.p.*

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 643 c.p. non è necessario che venga accertata una vera e propria incapacità della vittima, essendo all'uopo sufficiente la esistenza di una situazione di debolezza e vulnerabilità dipendente dalla condizione personale svantaggiata dovuta all'invecchiamento. Ciò a prescindere dall'eventuale rigetto della domanda di amministrazione di sostegno da parte del giudice tutelare (*Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di condanna nei confronti della imputata che, ben consapevole dello stato di vulnerabilità della vittima, proponendosi spontaneamente come "badante" dell'anziano, era riuscita in pochi mesi a farsi intestare un cospicuo patrimonio, di cui ella riteneva di poter disporre liberamente a beneficio proprio e dei propri congiunti*).

Tribunale di Lecce, sezione Gip n. 4696/2024 R.g.n.r. n. 693/2025 R.g.i.p. del 01/04/2025

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika Masetti

Imputato: D.A.A.M.

Ordinanza di nuove indagini

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO TRAMITE FRODE – CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI – STATO DI MINORATA CAPACITA' INTELLETTIVA/VOLITIVA – TOSSICODIPENDENZA – ACCERTAMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 643 c.p., 409 e 410 c.p.p.*

Affinché si configuri il delitto di circonvenzione di incapace, non è necessario che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche la sussistenza di un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idonea a compromettere la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo al momento del fatto. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha ritenuto necessario un approfondimento delle indagini - mediante perizia di scienza - per giungere ad un puntuale accertamento tecnico sullo stato di salute della p.o. al momento dei fatti, al fine di comprendere sé e in che termini lo stato di dipendenza cronica dettato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e la ludopatia abbiano inciso sulle funzioni volitive ed intellettive della p.o. e, quindi, sulla sua capacità di autodeterminarsi al momento dell'apposizione della firma sulla scrittura ricognitiva).*

CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVI

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza nr. 143 del 11/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa S. Rizzo

Imputato: P.S. +1

Condanna ex art. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI – MOTIVI ABIETTI O FUTILI – NOZIONE – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *art. 61 nr.1, e art. 582 c.p.*

La circostanza aggravante dei motivi futili, ex art. 61 n. 1 c.p., sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto ravvisarsi la suddetta aggravante in una situazione in cui gli imputati non hanno esitato a risolvere con violenza una banale controversia sorta tra minorenni relativamente all'utilizzo di un campetto da calcio, cagionando alla vittima lesioni personali gravi con durata della malattia per un tempo superiore ai 40 gg.).*

CONTESTAZIONE SUPPLETIVA

Tribunale di Lecce, II Sez., ordinanza del 26/02/2025

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa M.A. Pasquino

Imputato: R.I.G.

Ordinanza di rigetto su eccezione di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela sollevata dalla difesa ai sensi dell'art 129 c.p.p..

PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE – REGIME DI PROCEDIBILITÀ

Riferimenti normativi: *art. 625, comma 1, n. 7), c.p.; art. 85, D.Lgs. n. 150/2022; art. 517 c.p.p.; art. 112 Cost.*

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero modificare l'imputazione mediante la contestazione, alla prima udienza utile, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. Un'interpretazione che neghi gli effetti dell'esercizio di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, in ragione dell'operatività della causa di improcedibilità "ora per allora", nei casi in cui il rappresentante della pubblica accusa - a causa della scansione che lo specifico processo ha avuto nel tempo - non abbia avuto alcuna possibilità di assumere l'iniziativa necessaria per adeguare il processo alle nuove regole, si pone in contrasto con l'art. 517 c.p.p. e con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione. *(Nel caso di specie, relativo al furto di energia elettrica, il Tribunale ha ritenuto legittima la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), c.p., effettuata dal Pubblico Ministero alla prima udienza utile successiva alla cd. "Riforma Cartabia", e che ha reso il delitto perseguibile d'ufficio in linea con il principio di obbligatorietà dell'azione penale).*

DIFFUSIONE DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (CD. REVENGE PORN)

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, sent. n. 26/2025

Giudice: dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Giorgia Villa

Imputato: D.C. A.

Sentenza di assoluzione

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI –
SOGGETTO DESTINATARIO DELL'INVIO – PERSONA RITRATTA NEL MATERIALE
STESSO – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ

Riferimenti normativi: *art. 612 ter c.p.*

Non integra il reato di cui all'art. 612 ter c.p. la condotta di invio di materiale sessualmente esplicito allo stesso soggetto ritratto nel materiale in questione, in quanto esso non viene divulgato a terzi e, dunque, continua a mantenere la sua dimensione privata, non rintracciandosi, in tali casi, alcuna lesione della libertà di autodeterminarsi, dell'onore, del decoro, della reputazione e della riservatezza (Nel caso di specie, è stato assolto l'imputato, ex fidanzato della vittima, che aveva condiviso con la stessa dei video dal contenuto sessualmente esplicito realizzati consensualmente in precedenza).

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI E DELITTO DI ESTORSIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 973 del 17/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: M.M.+1

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – ESTORSIONE – ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI – CRITERIO DISTINTIVO – ELEMENTO PSICOLOGICO

Riferimenti normativi: *artt. 393 e 629 c.p.*

Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. *(Nel caso di specie il giudice penale ha riqualificato i fatti di cui all'art. 629 c.p. nell'ipotesi prevista dall'art. 393 c.p. atteso che l'imputato, credendo che i verbali di contestazione relativi ad infrazioni al Codice della Strada da lui ricevuti e relativi ad un'autovettura utilizzata quotidianamente dalla persona offesa fossero da ricondurre a quest'ultima, aveva agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto, pretendendo, con violenza e minacce, che la vittima eseguisse il pagamento dovuto).*

ESTORSIONE

Tribunale di Lecce in composizione monocratica, II Sez., sentenza n. 1286 del 07/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Vergine; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Giuliana Santese

Imputato: R.C.

Condanna ex artt. 533 c.p.p.

CONTRATTO DI LAVORO – MINACCIA DI LICENZIAMENTO – PREVENTIVA
ACCETTAZIONE DI CONDIZIONI DETERIORI

Riferimenti normativi: *art. 629 c.p.*

Non esclude la sussistenza dei presupposti dell'estorsione mediante minaccia l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore - intervenuto al momento dell'assunzione o in corso di svolgimento - che preveda la restituzione di parte dello stipendio mensile ricevuto in base al contratto sottoscritto; non si può infatti ritenere libera la determinazione del lavoratore il quale accetti la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni lavorative prestate pur di ottenere o mantenere il posto di lavoro, attesa la sua posizione di parte contrattuale debole in un mercato del lavoro caratterizzato dalla netta prevalenza della domanda sulla offerta (*Nel caso di specie, il giudice ha accertato la responsabilità del datore di lavoro che aveva costretto i suoi dipendenti a restituire in contanti parte dello stipendio accreditato, prospettando il licenziamento del lavoratore come unica alternativa, non reputando libero il consenso prestato dai lavoratori in considerazione del loro stato di bisogno*).

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3076 del 18/12/2024

Giudice Est.: dott.ssa Elena Coppola **Pubblico Ministero:** dott. Sondra PRANZO

Imputato: D.G..

Condanna 533, 535 C.P.

**ESTORSIONE – INGIUSTO PROFITTO – MINACCE – PERSONA OFFESA-
CONFIGURABILITA'**

Riferimenti normativi: *art. 629 C.P..*

Ai fini dell'integrazione del delitto di estorsione è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di costringere, attraverso la violenza o la minaccia, un'altra persona, a compiere un atto di disposizione patrimoniale a proprio danno, procurando, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

(Fattispecie in cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto quale persona offesa del delitto di estorsione anche colui che, pur non qualificandosi quale destinatario diretto delle minacce estorsive, consegnava il denaro ritenendosi responsabile di aver originato la situazione di danno per l'altra vittima, minacciata di svelare i propri tradimenti alla moglie).

FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI DI MATERIE ESPLODENTI

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sent. 498/2025

Giudice Est.: dott. Andrea Giannone; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo;

Imputato: M. D.

MICIDIALITÀ- DETENZIONE DI ARMI O PARTI DI ESSE, MUNIZIONI, ESPLOSIVI, AGGRESSIVI CHIMICI E CONGEGNI MICIDIALI – ART. 678 C.P.

Riferimenti normativi: art. 678 c.p.; art 2, L. n. 895/1967

Vale ad integrare il requisito della micidialità, richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. art 2, L. n. 895/1967, la circostanza che, pur trattandosi di "materie esplosive", di norma rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 678 c.p., le stesse, per qualità, quantità e unicità del luogo di deposito, siano dotate di un elevato effetto distruttivo. *(Nella specie l'imputato deteneva un totale di 176 kg di materiale pirotecnico stipato in luogo ristretto ed in prossimità di altre abitazioni)*

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI.

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2945 del 29/11/2024

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** dott. Alberto Santacatterina

Imputato: M.R.

Sentenza di condanna

FALSITÀ DOCUMENTALE – LIMITE ALLA EFFICACIA DI FEDE PRIVILEGIATA DEL VERBALE DI S.I.T. A SEGUITO DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

Riferimenti normativi: *artt. 476, comma 2, c.p. e 362 c.p.p.*

In tema di falsità documentale, integrano il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente le attestazioni mendaci relative al contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona sentita a S.I.T. riportato in un verbale redatto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria. L'efficacia di fede privilegiata del predetto verbale non è limitata al suo contenuto estrinseco, concernente le modalità di redazione, l'orario di inizio e di chiusura dell'atto, ma riguarda necessariamente anche il tenore delle dichiarazioni rese e la sequenza delle domande e delle risposte in esso trasfuse ed utilizzabili per le contestazioni (*Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in ordine al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici fidefacienti di cui all'art. 476, comma 2, c.p., sul presupposto che il contenuto del verbale di S.I.T., redatto a firma del Pubblico Ministero, avesse ad oggetto numerose interpolazioni e aggiunte, in senso marcatamente accusatorio, certamente difforni rispetto alle dichiarazioni reali rese da un testimone nel corso dell'interrogatorio*).

FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 370 del 12/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: C.A.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – DETERMINAZIONE DELLA PENA IN PRESENZA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI EX ARTT. 12 COMMI 3-BIS, 3-TER D.LGS N. 286/98

Riferimenti normativi: art. 12, commi 3, 3-bis e 3 ter, D.lgs. n. 286/1998

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in caso di ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 – tali dovendosi qualificare, e non già quali autonome fattispecie di reato, in conformità all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 40982 del 24.09-2018) – fermo restando il divieto di bilanciamento previsto dal comma 3-*quater*, il giudice, in forza del comma 3-*ter*, aumenterà da un terzo alla metà la pena detentiva edittale prevista dal comma 3 e applicherà la multa di euro 25.000 per ogni persona; sulla pena così ottenuta applicherà l'aumento di cui al comma 3-*bis* e, infine, opererà le diminuzioni in forza delle eventuali attenuanti (*Nel caso di specie, il Collegio, accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui contestato, ha proceduto alla determinazione della pena partendo dal minimo previsto per l'ipotesi aggravata di cui al comma 3 dell'art. 12 D.Lgs. 286/98, applicando dapprima l'aumento di un terzo, in virtù dell'aggravante ad effetto speciale di cui al co. 3-ter, poi l'aumento previsto dal comma 3-bis per l'aggravante ad effetto comune ed, infine, ha applicato la riduzione di un terzo in virtù delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla recidiva specifica e infraquinquennale*).

INCOMPETENZA PER TERRITORIO

Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 2348 del 02/10/2024

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Monica Troiano

Imputato: Z.B.

Sentenza di incompetenza per territorio ex artt. 9, 21 e 23 c.p.p.

INCOMPETENZA PER TERRITORIO – ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO – FRODE INFORMATICA

Riferimenti normativi: *artt. 615 ter c.p.; 640 ter c.p.; 51 co. 3 quinquies c.p.p., 23 c.p.p.*

Per le fattispecie di reato espressamente contemplate dall'art. 51 co. 3 quinquies c.p.p., le funzioni di Pubblico Ministero sono attribuite su base distrettuale, invece la competenza dibattimentale rimane su base circondariale (*Nel caso di specie, il Tribunale, dichiarando la propria incompetenza per territorio, trasmetteva gli atti direttamente al Tribunale competente, in deroga all'art. 23 c.p.p., atteso che l'azione penale era stata correttamente esercitata dall'ufficio del Pubblico Ministero competente a livello distrettuale*).

Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 772 del 19/03/2025

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; Pubblico Ministero: VPO Dott.ssa Giuliana Santese

Imputato: B.G. +40

Sentenza di incompetenza per territorio ex artt. 21 e 23 c.p.p.

INCOMPETENZA PER TERRITORIO – TRUFFA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LUOGO DI LAVORO

Riferimenti normativi: *art. 640 cpv c.p.*

Il reato di truffa finalizzata all'assunzione di pubblico impiego, mediante la produzione di falsa documentazione, si consuma all'atto stesso della costituzione del rapporto di pubblico impiego. *(Nel caso di specie, il Tribunale, accogliendo l'eccezione formulata dalla difesa degli imputati, dichiarava la propria incompetenza per territorio e trasmetteva gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo in cui gli imputati, attraverso la presentazione di certificazioni, in cui veniva attestata fittiziamente la prestazione di attività lavorativa, hanno ottenuto il posto di lavoro).*

**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A CARICO DI ENTI
PUBBLICI**

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 758 del 18/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Donatina Buffelli

Imputato: C.A.R.

Condanna ex artt. 521, 533 e 535 c.p.p.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A CARICO DI ENTI PUBBLICI – TRUFFA AGGRAVATA – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE – SILENZIO ANTIDOVEROSO – DIFFERENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 316ter e 640 comma 2 n.1 c.p.*

Integrano il reato di indebita percezione di erogazioni a carico di enti pubblici, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci e compie attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali, al fine di ottenere un contributo economico erogato da un ente locale per lo svolgimento di attività socialmente utili, rinvenendosi il tratto distintivo rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis cod. pen., nei connotati della condotta, che, in tal caso, implica l'induzione in errore dell'ente erogatore e la determinazione di un danno per lo stesso. *(Nel caso di specie, il Giudice penale ha ritenuto l'applicazione della norma ex art. 316ter c.p. non essendoci stato un accertamento effettivo dei presupposti da parte dell'ente erogatore il quale dunque si è rappresentato solamente l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente; la norma è stata inserita dal legislatore al fine di estendere la punibilità a condotte che difettino degli estremi della truffa aggravata ma in cui vi siano situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso, proprio come nel caso in esame in cui il C., pur risultando in maniera apparentemente lecita dipendente della società, ha in realtà taciuto la sussistenza di una condizione lavorativa e personale diversa).*

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

Tribunale di Lecce in composizione collegiale, II Sez., sentenza n. 3324 del 18/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Vergine; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro Prontera

Imputato: M.C.P. + altri

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

ILLEGITTIMITA' DEL TITOLO EDILIZIO – ZONA AGRICOLA – REQUISITO
SOGGETTIVO – RILASCIO PERMESSO A TITOLO GRATUITO

Riferimenti normativi: *artt. 17 e 44 lett. b), D.P.R. n. 380/2001; art. 323 c.p.*

In tema di pagamento degli oneri di urbanizzazione sui titoli edilizi rilasciati in zona agricola, la normativa attributiva del privilegio di esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per imprenditori agricoli professionali (IAP) va interpretata in senso sostanziale e non formale; pertanto, qualora il soggetto provi di dedicare all'attività agricola di impresa, direttamente o quale socio, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e di ricavare dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro ha diritto all'esonero dal pagamento a prescindere dalla sua formale iscrizione al registro IAP presso la Camera di Commercio (*Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto di assolvere il committente dell'opera il quale aveva ottenuto un titolo gratuito, così come i pubblici ufficiali responsabili del rilascio del titolo, sul presupposto che, pur non essendo mai stato iscritto al registro IAP l'imputato aveva dimostrato di possedere i requisiti soggettivi richiesti per tale iscrizione, nei termini di percentuale di tempo e di ricavi dell'attività agricola rispetto al proprio tempo lavorativo e reddito complessivo*).

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, ordinanza ud. 11/03/2024

Giudice Est.: Pres. dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika Masetti;

Imputato: C. A.

NULLITÀ ASSOLUTA – DECRETO DI RIAPERTURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI –
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI

Riferimenti normativi: art. 572 c.p., 414 c.p.p. e 179 c.p.p.

Non si rende necessaria la pronuncia del decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. ogni qual volta, nonostante l'inserirsi delle singole condotte all'interno di una serie di azioni delittuose poste in essere dallo stesso autore contro la medesima persona offesa, le stesse non contribuiscano a dar vita ad un unico reato ma a fatti autonomi e differenti attinenti a due *notitiae criminis* distinte. *(Nel caso di specie il Pubblico Ministero aveva richiesto ed ottenuto l'archiviazione di un procedimento inizialmente rubricato, pur in assenza degli elementi costitutivi, come 572 c.p. e chiesto il rinvio a giudizio, a seguito di una nuova querela da parte della persona offesa, per il reato di cui sopra)*

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3156 del 18/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: S.M. + 1

Assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.

DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA –
ELEMENTO OGGETTIVO – CONDOTTA – ABITUALITA'

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Non è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia in presenza di fatti episodici, se pur biasimevoli, derivanti da situazioni contingenti e particolari che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, dovendosi accertare un comportamento del soggetto agente costante e reiterato, funzionalmente preordinato ad instaurare un complessivo sistema di vessazioni a danno della persona offesa (*In applicazione del suddetto principio, il Tribunale ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto in quanto il compendio probatorio consentiva di accertare accadimenti eccessivamente parcellizzati, inidonei ad integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p. che presuppone una condotta vessatoria abituale*).

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 180 del 18/02/2025

Giudice Est.: Dott. S. Sala; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa R. Petrolo

Imputato: I.L.

Condanna ex art. 438, 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA –
AGGRAVANTE DEL FATTO COMMESSO IN PRESENZA DI PERSONA MINORE –

Riferimenti normativi: art. 572, commi 1 2, c.p.

Si configura l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., ogniqualvolta risulta che il minore, pur non essendo coinvolto attivamente nelle liti scaturite tra la madre e l'imputato, assiste di riflesso alle diverse azioni offensive e alle violenze perpetrate dal reo, percependo il clima teso e di forte malessere che gravita nell'ambiente domestico, quale conseguenza dell'atteggiamento oppressivo del prevenuto in costanza di convivenza: nello specifico, il minore avverte il senso di insicurezza e di esposizione al pericolo cui viene sottoposto nel contesto familiare, con evidenti ricadute sul suo normale sviluppo psicofisico (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che vi fossero i presupposti per ritenere sussistente la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo in esame, in quanto il minore, pur non avendo assistito personalmente ai maltrattamenti perpetrati a danno della madre, era uscito più volte piangendo dalla propria camera da letto, spaventato per quanto stava capitando nella stanza accanto, dove si consumava l'episodio violento commesso dal condannato*).

Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 923 del 02/04/2025

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Grazia Vitale

Imputato: A.A

Sentenza di condanna ex art. 533 e 535 c.p.p..

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI – ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

Riferimenti normativi: *artt. 572, 582 e 585 c.p.; art. 75, D.Lgs. n. 159/2011.*

Ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., è necessaria una relazione affettiva, qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità, da una coabitazione caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo e che sia espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non integrato il reato di maltrattamenti in famiglia in presenza di una breve relazione sentimentale tra l'imputato e la persona offesa e di una coabitazione, durata complessivamente quarantacinque giorni, espressione più di comuni esigenze abitative che di una vera e propria comunanza di vita).*

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale, sent. 1009/2025

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Grazia Anastasia;

Imputato: C. C.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI – ABITUALITÀ – CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA – CONDOTTA ABITUALE – SUSSITENZA

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

Ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è irrilevante la circostanza che l'autore del reato abbia abbandonato la casa coniugale quando le condotte delittuose poste in essere a seguito della cessazione della convivenza si inseriscano all'interno di un'unica condotta abituale, saldandosi ai precedenti atti delittuosi in virtù di un comune nesso di abitudine che palesa un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica e morale della persona offesa. *(Nel caso di specie l'imputato, pur avendo abbandonato il tetto coniugale, frequentava abitualmente la casa in cui risiedeva la persona offesa continuando a vessarla).*

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 890 del 01/04/2025.

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa A. PASQUINO.

Imputato: A.A.A.

Assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – EFFETTIVA CONOSCENZA –.

Riferimenti normativi: *art. 388, comma 2, c.p.*

Ai fini della configurabilità del reato *de quo* è necessario accertare che l'agente abbia avuto piena e puntuale conoscenza del provvedimento eluso, a seguito di rituale notifica dello stesso ovvero anche per effetto di una richiesta di adempimento, purché si tratti di intimazione precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta. *(Nel caso di specie il Giudice ha assolto l'imputato A.A.A. non essendoci prova che il prevenuto fosse ben consapevole di eludere il provvedimento del Tribunale concernente le modalità del diritto di visita a lui riconosciuto e non essendovi prova che lo stesso sia stato effettivamente notificato al prevenuto).*

Conforme: *Cass. Pen., sent. n. 27559 del 14/04/2023*

OMICIDIO STRADALE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 48 del 17/01/2025

Giudice Est.: Dott. S. Sala; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Simona Rizzo

Imputato: T. R.

OMICIDIO STRADALE – RICONOSCIMENTO DELLA TENUTA' DEL FATTO– RAPPORTO TRA CAUSAZIONE DELL'EVENTO E CONDOTTA DEL TERZO.

Riferimenti normativi: *art. 589 bis, comma 7, c.p.;*

Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, è possibile laddove l'evento lesivo previsto dalla norma incriminatrice sia stato causato da fattori concomitanti la condotta dell'agente come eventuali comportamenti colposi della vittima o di terzi o anche concorrenti cause esterne. *(Nel caso di specie, il giudice per l'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato, ha ritenuto di concedere all'imputato la circostanza attenuante in oggetto, considerando il fatto che la condotta di guida della vittima, non pienamente rispettosa delle prescrizioni stradali, ha favorito, seppur in minima parte, il verificarsi dell'incidente stradale mortale. Nel caso di specie la persona offesa ha omesso di rispettare i limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale, contribuendo così a ridurre le possibilità di approntare delle manovre di emergenza idonee ad impedire il verificarsi del sinistro).*

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sentenza n. 663 del 02/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

N.C. (ricorrente) c/ INPS (resistente)

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ' – DIRITTO DEI NIPOTI VIVENTI A CARICO DELL'ASCENDENTE ASSICURATO

Riferimenti normativi: *art. 13, R.D.L. n. 636/1939 e ss.mm.ii.; art. 38, D.P.R. n. 818/1957*

In materia di pensione di reversibilità, all'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, il diritto alla pensione di reversibilità spetta, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli, anche ai nipoti del percettore della pensione, qualora minorenni o, se maggiorenni, inabili al lavoro, purchè viventi a carico dell'ascendente assicurato. *(Nel caso di specie il Tribunale, pur riconoscendo il diritto del nipote ad ottenere la pensione di reversibilità del proprio ascendente, ha rigettato la domanda ritenendo che mancasse la prova della vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo).*

PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (NOZIONE)

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 767 del 19/03/2025 – data del dep. 25/03/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Antonella Pasquino V.P.O.

Imputati: D.D.S.+1

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO – PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FACENTE PARTE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLA PROTEZIONE CIVILE – CONDOTTA INTIMIDATORIA E OLTRAGGIOSA – RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE – OLTRAGGIO A UN PUBBLICO UFFICIALE – SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 337, 341-bis e 358 c.p.*

Agli effetti della legge penale, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il presidente di un'associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, poiché preposto alla direzione e allo svolgimento di attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o riconducibili all'azione umana. (*Fattispecie in cui il Tribunale riteneva gli imputati responsabili di una serie di delitti contro la pubblica amministrazione per aver tenuto un comportamento violento, intimidatorio ed oltraggioso nei riguardi della presidente di un'associazione di volontariato incardinata nel sistema di protezione civile, direttamente incaricata dall'ente comunale organizzatore della gara podistica di regolare la circolazione stradale e salvaguardare l'incolumità dei partecipanti alla competizione*).

PRESCRIZIONE DEL REATO

Tribunale di Lecce, I Sez. Penale, sentenza n. 2183 del 18/09/2024

Giudice: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Sondra Pranzo

Imputati: C.C. + 1.

Sentenza di non doversi procedere per prescrizione ex art. 129 c.p.p

PRESCRIZIONE DEL REATO – ATTI INTERRUPTIVI DELLA PRESCRIZIONE - LIMITI

Riferimenti normativi: *artt. 157, 160, 161 c.p.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p., la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Laddove intervengano più atti interruttivi della prescrizione, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, salvo che non si proceda per i reati espressamente contemplati dall'articolo 161 c.p.. Pertanto, nell'ipotesi in cui, dall'ultimo atto interruttivo sia decorso interamente il termine di prescrizione ordinario previsto dall'art. 157 c.p., il Giudice dovrà dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché, dall'ultimo atto interruttivo, rappresentato dal decreto che ha disposto il giudizio, era decorso interamente il termine di prescrizione ordinario dei reati ascritti agli imputati pari a sei anni).*

RAPINA IMPROPRIA

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza nr. 831 del 5/11/2024,

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** G. Cannarile

Imputato: M.A.

Condanna ex art. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTO DI RAPINA – RAPINA IMPROPRIA – MANCATA sottrazione della cosa seguita da violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità – TENTATIVO – CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 56, 628 c.2 c.p.*

È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto integrata la fattispecie della tentata rapina atteso che, l'imputato si introduceva nell'abitazione dell'anziana donna approfittando della circostanza che costei era uscita di casa e si era fermata a parlare per strada con la propria vicina lasciando la porta d'ingresso socchiusa, nascondendosi nella camera da letto e, allorquando veniva sorpreso dalla donna mentre rovistava nell'armadio, inveendo contro di lei la aggrediva fisicamente mentre la donna gridava aiuto- afferrandola dalle spalle, scaraventandolo a terra e colpendola con calci e schiaffi al fine di guadagnarsi la fuga).*

REATI TRIBUTARI

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 3227 del 04/12/2024

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Giuliana SANTESE

Imputato: V.S. (+1)

Sentenza di condanna

1. AMMINISTRATORE DI FATTO – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GESTORIA – RESPONSABILITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 5 e 10, D.Lgs. n. 74/2000*

In tema di reati tributari, le fattispecie di cui agli artt. 5 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000 possono essere commesse da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi ovvero a conservare le scritture e i documenti contabili obbligatori per legge. Tale ruolo spetta per definizione all'amministratore di diritto di una società, nonché a chi rivesta tale funzione anche in via di mero fatto, esercitando "in modo continuativo e significativo" i poteri inerenti alla gestione di una società. Detto altrimenti, è sufficiente che vi sia da parte del soggetto attivo un'apprezzabile attività gestoria, purché svolta in modo non meramente episodico od occasionale (*Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'imputato, sul presupposto che lo stesso, ancorché privo di un ruolo formale, risultava inserito organicamente nella società quale amministratore di fatto della società, dal momento che, in concreto, era solito intrattenere i rapporti con i dipendenti e con i fornitori della società*).

2. REATI DICHIARATIVI – DOLO SPECIFICO – CONCORSO DELL'AMMINISTRATORE DI DIRITTO

Riferimenti normativi: *artt. 40 c.p.v e 110 c.p.; art. 5, D.Lgs. n. 74/2000*

In ragione del "non facere quod debetur" incriminato dalla fattispecie a dolo specifico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, risponde di concorso l'amministratore di diritto di una società che, seppure non animato dalla finalità richiesta dalla norma, sia consapevole dell'intenzione dell'amministratore di fatto di omettere la dichiarazione fiscale e non lo impedisca, pur essendovi obbligato (*Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di condanna nei confronti della imputata, amministratrice di diritto della società, sul presupposto che la stessa, sebbene avesse un ruolo di minore ingerenza nella gestione della società, fosse consapevole del dolo di evasione perseguito dall'amministratore di fatto, cui legata da rapporto di coniugio*).

REATO OMISSIVO

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 400 del 13/02/2025

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott. Antonella Pasquino - V.P.O.

Imputato: J.S. +1

Condanna ex artt. 533, 535, c.p.p.

REATO OMISSIVO – OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO – POSIZIONE DI GARANZIA – FONTE - INDIVIDUAZIONE - CONTENUTO DELL'OBBLIGO DI PROTEZIONE – DEFINIZIONE – CRITERI

Riferimenti normativi: *artt. 40, 589, c.p.*

Ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza prevista dall'art. 40, cpv., c.p., l'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia impone al giudice di prendere in considerazione la fonte dai cui scaturisce l'obbligo giuridico di protezione, che può avere fondamento in una legge, in un contratto, o anche in altra fonte obbligante. La posizione di garanzia, invero, non presuppone necessariamente un'investitura formale, potendo scaturire anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto la penale responsabilità delle due imputate per il delitto di omicidio colposo, rilevando che entrambe avessero volontariamente assunto, al di là di un'investitura formale, un dovere di protezione – con conseguente obbligo di impedire l'evento – nei confronti della giovane donna disabile, affetta da disturbo schizofreniforme, ospitata presso la loro abitazione).*

RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 3002 del 4/12/2024

Giudice Est.: dott.ssa Elena Coppola **Pubblico Ministero:** dott. Maria Antonella PASQUINO

Imputato: Z.E.

Assoluzione 530 c.p.p..

INFORTUNIO SUL LAVORO – CADUTA DALL'ALTO – RESPONSABILITA' C.S.E. –
FUNZIONI DI VIGILANZA – NATURA DEL RISCHIO.

Riferimenti normativi: *art. 590 c.p.*

In merito alla responsabilità o meno del coordinatore in fase di esecuzione per un infortunio sul lavoro occorso in un cantiere temporaneo o mobile nel quale lo stesso ha svolto la propria attività, e a seguito del quale è rimasto vittima un lavoratore dipendente di un'impresa esecutrice operante nel cantiere medesimo, le figure tradizionali del sistema antinfortunistico sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, pur aggiungendosi ad essi, ha solo un'autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche di puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, essendo tale controllo invece demandato al datore di lavoro ed al preposto dell'impresa esecutrice (*Fattispecie in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto dover mandare esente da responsabilità il C.S.E. per il delitto di lesioni colpose, essendo emerso, sulla scorta delle testimonianze acquisite in ordine al punto di caduta, sulla base della entità delle lesioni riportate dall'operaio e del contenuto dei verbali di prescrizioni elevati dal personale dell'ASL intervenuto sul luogo del fatto, che il lavoratore fosse precipitato per aver posizionato il piede su di un tavolo in legno, non adibito al passaggio, e a causa dell'assenza del parapetto sul solaio. A fronte di tali circostanze, emergeva che il rischio cui incorreva il lavoratore era un rischio specifico, il quale esulava dalla sfera di controllo del coordinatore per la sicurezza, il cui ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, è quello "di verificare la corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e la scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori"*).

RESPONSABILITÀ MEDICA

Tribunale di Lecce, sezione Gip, ord. n. 5549/2022 RGNR n. 6551/2024 RGGIP del 19/02/2025

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott. Luigi Mastroniani

Indagati: B.L., C.A. F.P., N.M.

Ordinanza di archiviazione e di rigetto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione

DELITTI CONTRO LA PERSONA – DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - RESPONSABILITA' COLPOSA PER MORTE IN AMBITO SANITARIO – NESSO DI CAUSALITA' – GIUDIZIO CONTROFATTUALE

Riferimenti normativi: *art. 590 - sexies c.p.; artt. 409 e 410 c.p.p.*

In tema di responsabilità medica per omissione, l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale, deve essere effettuato dal Giudice secondo un giudizio di alta probabilità logica tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche, ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente. *(Fattispecie in cui il Giudice ha escluso la responsabilità degli indagati operando un ragionamento in termini controfattuali, sostenendo che, laddove anche i medici avessero effettuato accertamenti sulle presunte ecchimosi riportate dalla donna sulla mano e sul fianco destro - circostanza quest'ultima plausibile atteso le accertate alterazioni della coagulazione sanguigna - , ciò non avrebbe, con un alto margine di probabilità prossimo alla certezza, impedito il verificarsi del decesso determinato dallo **shock settico probabilmente secondario alla polmonite bilaterale** che aveva giustificato il ricovero della paziente).*

RICETTAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 804 del 17/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: S.A.

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

**REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RICETTAZIONE – CIRCOSTANZA ATTENUANTE
– FATTO DI PARTICOLARE TENUITA’ – PARAMETRI DI APPREZZAMENTO**

Riferimenti normativi: *art. 648 comma 4 c.p.*

Nel delitto di ricettazione la particolare tenuità va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della "res. *(Nel caso di specie il giudice penale ha ritenuto di poter qualificare i fatti alla luce dell’ipotesi attenuata prevista dal comma 4 dell’art. 648 c.p. atteso che il telefono cellulare di provenienza delittuosa rinvenuto nella disponibilità dell’imputato era un bene di esiguo valore economico, sottratto solo da pochissimi giorni al legittimo proprietario).*

SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

Tribunale di Lecce, sezione Gip, sent. n. 264 del 13/03/2025

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucio

Imputati: T.C. R.G.

LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE – DELITTO DI PRODUZIONE, TRAFFICO E
DETTENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE –
RIQUALIFICAZIONE DELLA FATTTISPECIE NELL'IPOTESI DI LIEVE ENTITA'

Riferimenti normativi: *art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. n. 309/1990*

Ai fini della qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dal comma V dell'art. 73 dpr n. 309/90, il dato quantitativo non può assumere valenza esclusiva ed assorbente, dovendo il Giudice effettuare una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto. *(Nel caso di specie il Giudice ha riqualificato il fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73 c. V d.p.r. n. 309/90, valutando non solo il dato ponderale – non particolarmente significativo e compatibile con l'attività di piccolo spaccio -, ma anche le caratteristiche soggettive degli imputati, certamente assuntori di sostanze stupefacenti).*

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, decreto di sequestro preventivo del 08/04/2025

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Simona RIZZO

Indagato: D.L.A. + altri

CESSIONE OCCULTA D'AZIENDA – CONCORSO DEL CESSIONARIO – CONCORSO ATIPICO – CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi: *art. 110 c.p.; art. 11, D. Lgs. n. 74/2000*

In caso di cessione occulta di azienda, realizzata trasferendo integralmente i beni da una società all'altra in modo parcellizzato, senza trasferire contestualmente i debiti della cedente, è configurabile il concorso del cessionario nel reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, anche se la fattispecie è costruita sulla figura del contribuente, purché il cessionario abbia apportato un consapevole contributo concorsuale alla realizzazione del fatto. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto configurabile il concorso della società cessionaria e del suo legale rappresentante nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ritenendo che la società cessionaria abbia svolto un ruolo essenziale nell'operazione volta svuotare la società cedente del suo patrimonio, acquisendo i beni e i lavoratori senza accollarsi i debiti, rendendoli di fatti inesigibili per l'erario, ritenendo, quindi, che il legale rappresentante abbia agevolato o facilitato la commissione del reato)*

TRUFFA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza nr. 340 del 08/04/2025

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Massimiliano CARDUCCI

Imputato: F.S.C.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – BONUS FACCIATE - SOGGETTO DANNEGGIATO DAL REATO – POSTE ITALIANE S.P.A. - CONFIGURABILITA'

Riferimenti normativi: *artt. 640 e 640 bis c.p.; artt. 444 e seguenti c.p.p.*

Risponde del delitto di cui all'art. 640 bis c.p., ritenendo in esso assorbito il reato di cui all'art. 640 c.p., colui il quale, mediante artifici e raggiri, consistenti nell' inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate un modello di dichiarazione attestante crediti di imposta fittizi derivanti da una richiesta di accesso ai c.d. bonus edilizi per lavori mai effettuati, nonché la sua volontà di cederli a Poste Italiane Spa, inducendo così in errore dapprima l'Agenzia delle Entrate facendosi riconoscere il predetto inesistente credito di imposta e, poi, la cessionaria Poste Italiane S.p.A. che accredita la somma di denaro, dal momento che Poste Italiane S.p.a. riveste la qualifica di soggetto danneggiato dal medesimo reato (*Nel caso di specie, il giudice ha affermato la penale responsabilità di F.S.C. per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. atteso che, mediante artifici e raggiri, consistiti nell' inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, inserendola nell'apposita piattaforma informatica, una richiesta di accesso ai c.d. bonus edilizi per lavori mai effettuati su un immobile, peraltro, catastalmente inesistente, aveva indotto in errore Poste Italiane S.p.A. che aveva accreditato la somma di denaro su un conto corrente creato ad hoc dall'imputato*).

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1037 del 10/04/2025.

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Grazia Vitale.

Imputato: C.A.

Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI E ATTTITUDINE A TRARRE
IN INGANNO IL CONSUMATORE

Riferimenti normativi: *art. 517 c.p.*

Il reato di cui all'art. 517 c.p. punisce chi pone, volontariamente, in vendita o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali che recano nomi, marchi o segni distintivi non depositati che sono idonei a trarre in inganno il compratore in ordine all'origine, la provenienza o la quantità dell'opera o del prodotto. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 517 c.p. possono essere oggetto di contraffazione anche i modelli ornamentali disciplinati dall'art. 2593 cc costituiti dai colori di un marchio ma è necessario accertare che l'uso dei colori configuri un richiamo imitativo del marchio idoneo all'inganno del pubblico. *(Nel caso di specie il Giudice ha condannato l'imputato per il reato de quo atteso che il prevenuto è stato colto nell'atto di offrire in vendita beni imitativi rispetto a quelli originari di cui aveva la diretta ed immediata disponibilità. Tra l'altro, la stessa perizia ha pacificamente confermato la non originalità dei prodotti sequestrati attraverso un'attenta analisi dei colori e dell'immagine raffigurata sulle felpe in vendita; (cfr. Cass. Pen. Sez. 3 sentenza n. 54356 del 2.10.2018).*

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 759 del 18/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Dott.ssa M. Ligorio

Imputato: T.M.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIoglimento DEL MATRIMONIO – ASSENZA DI DOLO – CONDIZIONI DI INDIGENZA – GRAVI DIFFICOLTA' ECONOMICHE.

Riferimenti normativi: *artt. 570-bis c.p.*

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. Si deve tener conto delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, dell'entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all'occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento. *(Nel caso di specie, il Giudice penale ha ritenuto che dalle oggettive difficoltà economiche discende la mancanza di prova certa circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato nell'omettere la corresponsione della somma di denaro in favore della ex moglie, stante la più che probabile impossibilità dello stesso ad adempiere al pagamento delle somme dovute, a causa delle precarie condizioni economiche in cui versava).*

Tribunale di Lecce, sezione Gip n. 2973/2024 R.g.n.r. n. 8057/2024 R.g.g.i.p. del 27 marzo 2025

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Rosaria Petrolo

Imputato: M.A.

Ordinanza di imputazione coatta

DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DI SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO – MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE SEPARATO – COMPENSAZIONE CON UN PROPRIO CREDITO – IRRILEVANZA

Riferimenti normativi: *art. 570 bis c.p., artt. 409 e 410 c.p.p.*

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato integra il reato di cui all'art. 570 bis c.p., anche laddove il soggetto obbligato opponga a titolo di compensazione un suo credito verso l'avente diritto, atteso che, l'assegno di mantenimento assolve a una funzione "anche alimentare" e non è consentito all'obbligato determinare unilateralmente, senza ricorrere al giudice, la relativa quota. *(Nel caso di specie, il Gip, ha ritenuto sussistere evidenti profili di responsabilità penale in capo all'indagato che arbitrariamente si sottraeva alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio minore, pur vantando lo stesso un credito nei confronti di una delle figlie, ovvero, una somma riconosciutagli a titolo di congruaggio con il provvedimento di assegnazione della casa familiare disposto in sentenza dal Giudice civile).*

VIOLAZIONE DI DOMICILIO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 260 del 13/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessandro PRONTERA

Imputato: M.M.

Condanna ex artt. 442, 533, 535, c.p.p.

Riferimenti normativi: *art. 614 comma 2 c.p.*

In tema di violazione di domicilio, rientra nella nozione di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un'abitazione. Commette, pertanto, il reato di cui all'art. 614 c.p. nella forma consumata e non di semplice tentativo chi si introduce all'interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia dell'abitazione di uno dei condomini (*Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art 614 c.p., tenuto conto che l'imputato si era introdotto furtivamente all'interno del complesso condominiale ove risiedeva la p.o. bussando insistentemente alla porta*).

VIOLAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza nr. 197 del 25/02/2025

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Patrizia Ciccarese

Imputati: M.O., M.D., P.G.

VIOLAZIONI URBANISTICHE E PAESAGGISTICHE – CAUSE DI NON PUNIBILITA' – PARTICOLARE TENUTA' DEL FATTO – APPLICABILITA' – PARAMETRI DI VALUTAZIONE.

Riferimenti normativi: *art. 181, comma quinquies, D.lgs n. 42/2004; art. 44, lett. c), DPR n. 380/2001; artt. 438 e ss. c.p.p.*

L'operatività della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, è subordinata ad una valutazione olistica dell'intervento abusivo, che deve ricomprendere non solo la sua consistenza, ma anche altri parametri di valutazione che ne caratterizzano l'identità costituiti dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive), dalla destinazione dell'immobile, dall'incidenza sul carico urbanistico, dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria, dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso, dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento (*Nel caso di specie il giudice, applicando i richiamati parametri, ha ritenuto particolarmente tenue la violazione urbanistica – paesaggistica posta in essere dagli imputati – interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo - avendo comportato un danno esiguo al bene giuridicamente tutelato.*)

VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE

Tribunale di Lecce, II Sez. Mon., sentenza n. 767 del 19/03/2025 – data del dep. 25/03/2025

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Antonella Pasquino V.P.O.

Imputati: D.D.S.+1

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE – RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE – DISCRIMINE TRA I REATI – ANTECEDENZA O CONCOMITANZA DEL COMPORTAMENTO INTIMIDATORIO CON L'ATTO DELL'UFFICIO – RILEVANZA – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *artt. 336 e 337 c.p.*

La condotta violenta o minacciosa dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio integra il reato di resistenza di cui all'art. 337 c.p. allorché sia realizzata mentre questi sta compiendo un atto dell'ufficio, per impedirlo; è sussumibile, invece, nella fattispecie delittuosa prevista dall'art. 336 c.p. allorquando sia tesa a costringere la vittima qualificata ad omettere l'atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione del medesimo. *(Nel caso di specie, il Tribunale riteneva l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 337 c.p. – in esso riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 336 c.p. – in quanto il suo atteggiamento gravemente intimidatorio consistito nel propalare frasi minacciose brandendo una sedia con il proposito di scagliarla addosso all'operatrice di protezione civile, veniva posto in essere mentre quest'ultima gli impediva di accedere ad un'area interdetta alla circolazione dei veicoli, dunque contestualmente all'espletamento di un atto rientrante nel pubblico servizio a lei attribuito).*

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 261 del 31/01/2024

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Daniela PASSARO

Imputato: C.G.

Sentenza di assoluzione

NORMATIVE REGIONALI – STRUTTURE BALNEARI – TITOLI ABILITATIVI ANNUALI

Riferimenti normativi: art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001; art. 181, D.Lgs n. 42/2004; Legge Regionale n. 17/2015; Legge n. 145/2018.

La mancata rimozione delle strutture balneari autorizzate a carattere stagionale non configura i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e 181 D.Lgs. n. 42/2004 in assenza di univoco divieto normativo e attesa l'espressa autorizzazione di legge avente efficacia scriminante rispetto al mantenimento oltre il termine prescritto dei manufatti amovibili, fissato al cessare della stagione estiva. Tanto in considerazione del fatto che le operazioni di smontaggio e rimontaggio degli stabilimenti balneari risultano, talvolta, più nocive e stressanti per l'ambiente rispetto ad improbabili processi di ripascimento e rinaturalizzazione nei restanti mesi invernali (*Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato, sul presupposto che la facile amovibilità delle opere oggetto di imputazione, una pedana in legno e servizi igienici assentiti, oltre che percepibile ictu oculi, veniva confermata dall'avvenuto smontaggio delle stesse; di talché, la temporanea inottemperanza all'obbligo di smontaggio derivante dal permesso di costruire risultava giustificata attesa l'esistenza di autorizzazione normativa che consentiva il mantenimento delle opere per l'intero anno solare*).

VIolenza sessuale

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., sentenza n. 275 del 19/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott. Luigi Mastroniani

Imputato: A.A.

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

VIOLENZA SESSUALE – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA MINORE GRAVITA' DEL FATTO – RICONOSCIMENTO – RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 609-bis co. 3 c.p.*

In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. richiede una valutazione globale del fatto, dovendosi considerare mezzi e modalità esecutive, grado di coartazione e condizioni fisiche e psicologiche della vittima anche in rapporto all'età. *(Nel caso in esame, il Giudice ha ritenuto di non poter accedere alla qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'ult. comma in considerazione dell'approfittamento da parte dell'imputato del rapporto preferenziale avuto con la vittima per essere il cognato di fatto e per svolgere attività lavorativa insieme, e dunque con abuso della fiducia sottostante di non scarso rilievo, da valutare congiuntamente al chiaro rifiuto espresso dalla vittima sia in precedenza che in occasione del fatto).*

- AREA CIVILE -

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, Sent. n. 4039 del 18/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria I. Gustapane

V.E (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

ART. 445 BIS COMMA 6- CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE –
REQUISITO ANAGRAFICO ED INTERESSE AD AGIRE DEL RICORRENTE -
PREVENZIONE DELLA PROLIFERAZIONE SMODATA DEL CONTENZIOSO SULL'
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis, comma 6, c.p.c.; legge n. 18/1980; legge n. 118/1971*

L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare una proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. *(Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso stante la mancata sussistenza del requisito anagrafico per poter fruire della pensione di inabilità civile a decorrere dalla data stabilita dal CTU, nonostante le positive risultanze della Consulenza Tecnica)*

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI FIGLI MINORI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2390 del 08/07/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

C. A. (ricorrente) **c/ M. A.** (resistente)

RESPONSABILITÀ GENITORIALE – AFFIDAMENTO MINORI – AFFIDO SUPERESCLUSIVO

Riferimenti normativi: *art. 337 quater c.c.*

Deve essere disposto l'affido esclusivo cd. rafforzato o super-esclusivo allorquando sussistano ragioni di pregiudizio per i minori e sia accertato un perdurante disinteresse del genitore non affidatario. Infatti, la scelta dell'affidamento deve effettuarsi in ragione dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, verificando sulla base di un giudizio prognostico l'idoneità ovvero la inidoneità genitoriale di entrambi i genitori e privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (*Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, avendo accertato l'inidoneità del padre a far fronte alle decisioni di maggior interesse per i figli a causa della totale assenza di rapporto tra il padre ed i minori e della dichiarata condizione di abuso di sostanze stupefacenti da parte dello stesso*).

APPALTO (CONTRATTO DI)

Tribunale di Lecce, II sez. civile, sent. n. 3981 del 11/03/2025

Giudice Est.: Dott. Antonino IERIMONTI;

P. M. (appellante/opponente) **c. A. S. N. C.** (appellata/opposta)

APPALTO – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 1655 ss. c.c.*

Ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente, che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera, proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate (*Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che a fronte dell'eccezione sollevata dal committente in ordine alla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'appaltatore, quest'ultimo non abbia fornito prova di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione e, dunque, l'eccezione di inadempimento sollevata dal committente sia idonea a paralizzare, allo stato, la pretesa di pagamento del saldo avanzata dall'appaltatore*).

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., Sentenza n. 426 del 08/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane

V.C. (ricorrente) c/ INPS (resistente)

ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE – REQUISITO ANAGRAFICO

Riferimenti normativi: *art. 13, L. n. 118/1971 e ss.mm.ii.*

In materia di requisito anagrafico per il diritto all'assegno di invalidità civile, il limite di età non deve essere superato al momento del perfezionamento dello stato di invalidità e, quindi, occorre aver riguardo al limite di età vigente al momento di tale perfezionamento, mentre non è rilevante la data di presentazione della domanda (a meno che la domanda non sia presentata dopo il superamento del limite di età) o la data di emissione del provvedimento che riconosce il diritto al beneficio. *(Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento dell'assegno di invalidità ad un soggetto che, alla data di decorrenza riportata nel decreto di omologa con cui era stato riconosciuto il requisito sanitario, non aveva superato il limite di età vigente al momento della decorrenza indicata nel provvedimento giudiziale).*

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

Tribunale di Lecce, II sez., ordinanza collegiale n. 6116 del 14/04/2025

Giudice Est.: dott.ssa Agnese Di Battista

N. M. (ricorrente) c/ **T. S. F.** (resistente)

RESPONSABILITA' GENITORIALE – FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO –
AFFIDAMENTO CONDIVISO – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI

Riferimenti normativi: *art. 30 Cost.; artt. 315-bis, 316, 316-bis, 337-bis, 337-ter, c.c.*

L'assegno unico universale per i figli, pur in presenza di affidamento condiviso, può essere attribuito per intero al genitore collocatario che risulti essere la figura genitoriale che si occupa maggiormente dell'accudimento quotidiano della prole (*nel caso di specie, il giudice, in ragione della lontananza abitativa della madre e del suo ridotto esercizio del diritto di visita che si espletava principalmente attraverso videocchiamate, autorizzava il padre a riscuotere integralmente l'assegno unico universale per i figli*).

Tribunale di Lecce, II Sez., ord. del 15/04/2025

Giudice Est.: Dott. Michele Grande

C.E. (attore) **c/ I.R.** (convenuto)

FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE – OBBLIGHI – VERSO LA PROLE – ASSEGNO UNICO UNIVERSALE INPS – AFFIDAMENTO CONDIVISO – ATTRIBUZIONE INTEGRALE AL GENITORE COLLOCTARIO

Riferimenti normativi: *art. 337 ter c.c.; D.lgs. n. 230/2021*

In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore avuto riguardo alle verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4672 del 22/02/2025), e ciò anche in assenza di accordo sul punto tra i genitori (*Nel caso di specie, il giudice relatore ha disposto la percezione integrale dell'A.U.U. in favore del genitore convivente, attesa l'assenza di rapporti dell'altro genitore con la prole, nonché la circostanza che il genitore convivente si occupava della cura dei figli e di tutte le loro esigenze in via esclusiva*).

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 4006 del 13/12/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Donatella De Giorgi

S.S. (ricorrente) c/ I.N.A.I.L. (resistente)

MALATTIA PROFESSIONALE E INFORTUNIO SUL LAVORO – MORTE DELL'ASSICURATO – RENDITA AI SUPERSTITI – CONDIZIONI

Riferimenti normativi: *artt.85 e ss., T.U. n.1124/1965*

Condizione perché determinate categorie di superstiti maturino il diritto a percepire la rendita, è che sussista un nesso di causalità tra la morte dell'assicurato e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale. Il diritto sorge autonomamente ed *ope legis* in capo agli interessati (non essendo configurabile come rendita di reversibilità), indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento fosse già stata costituita la rendita in favore del lavoratore deceduto (*Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito prova della sussistenza, in concreto, dei presupposti che legittimano l'attribuzione della rendita, non risultando dimostrata alcuna continuità fenomenica tra la necrosi inferiore del miocardio del 1991, riconosciuta come infortunio sul lavoro, e il decesso, intervenuto nell'anno 2020 per ictus cerebrale. Sulla scorta delle considerazioni effettuate tramite apposita consulenza medico legale, che si condividono perché accuratamente argomentate dal punto di vista medico scientifico, non risulta dimostrato, neppure in termini di concausa, il nesso tra l'infortunio sul lavoro e l'evento del decesso, mancando pertanto prova ragionevolmente certa circa l'esistenza dei presupposti che legittimano la concessione della rendita ai superstiti, e pertanto, la domanda va rigettata*).

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 586 del 19/02/2025

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

T.R. (ricorrente) c/ INPS. (resistente)

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI PER GLI
ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI – ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COOMERCANTI
– CONDIZIONI – REQUISITI – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662*

“La iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione; la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La verifica della sussistenza di detti requisiti è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto il ricorso sul presupposto che l'Inps non abbia dimostrato in corso di causa il possesso da parte del ricorrente, iscritto d'ufficio alla IVS, di tutti i requisiti indicativi da cui possa essere desunta la titolarità o la gestione di impresa).*

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Tribunale di Lecce, III sez., Sent. n. 906 del 19/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

A.A.M.C. spa (attrice) c/**V.M.+ P.L.** (convenuti)

AMMISSIBILITA' REVOCATORIA – TRASFERIMENTO IMMOBILE IN OTTEMPERANZA A PATTI ASSUNTI IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE OMOLOGATA

Riferimenti normativi: art. 300 c.p.c.

È ammissibile la revocatoria del trasferimento di immobile, effettuato in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione degli ex coniugi, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'esenzione dalla revocatoria ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda attorea ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione revocatoria e la revocabilità del patto assunto in sede di separazione consensuale).*

COMPENSO PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 408 del 06/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

G.G.. (ricorrente) c/ **M.d.G.** (resistente)

COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO – OPERA DI TERZI – DIRITTO AL RIMBORSO – AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE.

Riferimenti normativi: *artt. 49 e ss. D.P..R n. 115/2002; art. 56, comma 3, D.M. del 30.05.2002*

Il CTU può avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico maturando il diritto al rimborso dei costi riferibili a tali prestazioni, solo se a ciò autorizzato. Ove difetti la detta autorizzazione, nel caso in cui il ctu si avvalga comunque dell'opera di terzi per lo svolgimento del suo incarico egli non potrà richiedere il rimborso dei relativi costi. Il potere del CTU di *“avvalersi dell'opera di specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore”* è cosa diversa dal diritto di ricevere il rimborso per i costi a tal fine sostenuti che, si ribadisce, in difetto di autorizzazione del giudice restano a carico di esso ctu quale attività rientrante nel compenso da lui maturato per l'incarico conferitogli. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato il ricorso proposto dal professionista, il quale non aveva provato di essere stato autorizzato dal Giudice ad avvalersi dell'ausilio di terzi nello svolgimento dell'incarico).*

Tribunale di Lecce, I Sez. Civile, sent. n. 1016 del 26/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele

Parti: M.P. (ricorrente) c/ R.A. + 2. (resistenti)

LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU – STIMA DI BENI IN COMUNIONE EREDITARIA – VALUTAZIONE DEI PATRIMONI – PARCELLIZZAZIONE DEL COMPENSO – INAMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: *artt. 3 e 13, D.M 30/05/2002*

In materia di liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio incaricato della stima di beni ricaduti in comunione ereditaria, deve applicarsi l'art. 3 del D.M. 30 maggio 2002, relativo alla valutazione di patrimoni, e non l'art. 13 del medesimo decreto, concernente la stima di singoli beni, poiché l'attività del consulente ha ad oggetto la valutazione dell'intero compendio ereditario, comprensivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie; ne consegue che non può essere accolta la richiesta di liquidazione formulata mediante la parcellizzazione del compenso spettante per l'attività di stima dei singoli cespiti ricompresi nella comunione (*Nel caso in esame, il Tribunale, in parziale riforma del decreto di liquidazione impugnato dal ricorrente, ha riconosciuto al consulente che si è occupato di stimare numerosi beni ricaduti in comunione ereditaria l'onorario derivante dalla "valutazione di patrimoni" in quanto l'attività svolta dal consulente ha avuto ad oggetto l'intero asse ereditario e, pertanto, deve essere ricondotta nel parametro indicato dall'art. 3 del D.M. 30.5.2002 e non in quello di cui all'art. 13 del medesimo decreto che fa, invece, riferimento all'attività di stima di singoli beni*).

IMMIGRAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, ord. n. 1369 del 10/04/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

O.P. (ricorrente) c/ **M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – DOMANDA REITERATA – INCOMPETENZA TERRITORIALE

Riferimenti normativi: *art. 35, D.lgs n. 25/2008; art. 1 sexies, D.L. n. 416/1989; art. 4, comma 3; D.L. n. 13/2017.*

Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 25/2008 sono assegnate alla Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità (*i.e.* la Commissione Territoriale) che ha adottato il provvedimento impugnato. Tale criterio è derogato solo dall'art. 4 comma 3 L. n. 46/2017, che individua un c.d. foro speciale per le ipotesi di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa, o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1 *sexies* d. l. n. 416/1989, ovvero trattenuti in un centro di cui all'art. 14 d. lgs. n. 286/1998; in tal caso, la controversia è introdotta dinanzi alla Sezione Specializzata nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro. I criteri di cui innanzi trovano applicazione anche quando si tratta di una domanda di asilo c.d. reiterata, atteso che per tale fattispecie non è normativamente prevista alcuna deroga, né in punto di competenza territoriale dell'Amministrazione, né in punto di competenza territoriale dell'Autorità Giurisdizionale adita. (*Nel caso di specie, sulla base dei principi innanzi illustrati, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Bari, in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso dalla Commissione Territoriale di Bari e il ricorrente non aveva dedotto l'esistenza di alcuna circostanza rilevante ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. n. 46/2017.*)

Conformi: *Cass., Ord., n. 22537/2024; Cass. n. 31127/2019; Cass. n. 5097/2021; Cass. n. 35762/2022.*

Contrarie: *Cass., ord. n. 24857/2024.*

INCAPACITÀ NATURALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 1205 del 14/04/2025

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

F.A. + 2 (attori) **c/ T.G.** (convenuto)

INCAPACITÀ NATURALE – ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 428 c.c.*

Ai fini della prova dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento del contratto, è necessario che le facoltà intellettive e volitive dello stipulante siano, a causa della malattia, tali da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere (*Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di annullamento del contratto di compravendita in quanto formulata dall'attore in maniera eccessivamente generica, essendosi quest'ultimo limitato ad allegare esclusivamente certificati medici inconferenti*).

INDEBITO OGGETTIVO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1096 del 03/04/2025

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

M.A. (attrice) c/ **C.E.A.R.L.L.C.** (convenuta)

INDEBITO OGGETTIVO – AZIONE DI RIPETIZIONE – ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ATTORE– DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO – ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONE DELLO SPOSTAMENTO PATRIMONIALE

Riferimenti normativi: *artt. 2033 e 2697 c.c.*

Nella ripetizione di indebitto opera il normale principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Pertanto, colui che allega di aver effettuato un pagamento non dovuto e proponga nei confronti dell'*accipiens* un'azione fondata sull'art. 2033 c.c. ha l'onere di provare l'avvenuto pagamento e l'inesistenza di una causa che lo giustifichi. La domanda non può dunque essere accolta qualora l'attore non provi di aver diritto alla restituzione dell'intera somma in ragione dell'assenza di un titolo giuridico che ne giustifichi il trattenimento in capo al ricevente (*Nella specie, l'attrice aveva agito per la ripetizione di una somma di denaro pagata per l'attribuzione di un alloggio facente parte di un insediamento edilizio in corso di realizzazione da parte della convenuta deducendo di aver rinunciato all'assegnazione e di aver ottenuto il rimborso di una quota parte dell'importo versato*).

INVALIDITA' CIVILE

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, ordinanza del 28/01/2025, R.G 1450/2024

Giudice Est.: GOT delegato Dott. Domenico Greco

M.R (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE- PENSIONE DI INABILITA' CIVILE – PREVIDENZA E ASSISTENZA- SUSSISTENZA DELL' INTERESSE AD AGIRE DEL RICORRENTE

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis e 696 bis cpc; art. 20, legge n. 102/2009 ; legge n. 118/1971.*

Nel ricorso per accertamento tecnico ex art. 445 bis cpc finalizzato alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, l'interesse ad agire di parte ricorrente, oltre a dover essere dimostrato allegando la documentazione sanitaria ed amministrativa necessaria, è anche desumibile e rilevabile dai comportamenti concludenti tenuti dalla parte nelle more del giudizio.

(Nel caso di specie il ricorrente, proponendo ricorso ex art 445 bis cpc, chiedeva al Giudice del Lavoro la nomina di un consulente tecnico onde disporre l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile o alla pensione di inabilità civile, impugnando il verbale della CML dell'Inps. IL CTU, nominato dal giudice con verbale d'udienza all'esito della verifica positiva della documentazione allegata, ha in seguito restituito il fascicolo perché il ricorrente, convocato per ben 2 volte a visita peritale, è rimasto assente ad entrambe le sedute senza giustificato motivo. Il Giudice del Lavoro, rilevato che il ricorrente è stato ritualmente convocato alle 2 sedute e che non risulta documentato da parte sua alcun impedimento, ha dichiarato improcedibile il ricorso ed estinta la procedura, desumendo mancanza di interesse ad agire.).

LAVORO SUBORDINATO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 960 del 21/03/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

L.P.A. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO – MANSIONI SUPERIORI EFFETTIVAMENTE SVOLTE

Riferimenti normativi: *art. 2103 c.c.*

Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. *(Nella specie, il Giudice del Lavoro, sulla scorta dell'istruttoria espletata, non ha ravvisato nelle mansioni svolte dal ricorrente, quale funzionario inquadrato nell'Area C 5° livello del CCNL relativo al personale del Comparto degli Enti pubblici non economici, l'elemento della particolare complessità che, unitamente a quello della variabilità, connotava lo svolgimento di mansioni superiori sovrapponibili a quelle dell'avvocatura, al cui riconoscimento mirava la domanda giudiziale principale).*

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3559 del 30/11/2024

Giudice Est.: Pres. Dott.ssa Caterina Mainolfi;

R.C. (ricorrente) c/ **Comune di S.** (resistente)

1. PUBBLICO IMPIEGO – ENTI LOCALI – POSIZIONI ORGANIZZATIVE –
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Riferimenti normativi: artt. 52 D. Lgs. n. 165/2001(T.U. Pubblico Impiego), art. 8 CCNL 2000

Il conferimento di una posizione organizzativa rientra nella discrezionalità di un Ente locale che può decidere di affidarla ad un dipendente diverso per il principio di turnazione degli incarichi ovvero decidere di sopprimerla, rientrando tale attività nelle funzioni organizzative della pubblica amministrazione, che deve tener conto tanto delle proprie esigenze quanto dei vincoli di bilancio (*Nella fattispecie in esame, il ricorrente lamentava di aver ricoperto per oltre vent'anni il ruolo di Responsabile dell'Area Amministrativa e di aver percepito, quale titolare della posizione organizzativa, sia l'indennità di posizione che quella di risultato. Deduceva che il Comune resistente non solo non le aveva rinnovato, senza alcun giustificato motivo, la nomina (ultraventennale) di Responsabile ma aveva addirittura conferito tale incarico in capo al Segretario comunale, privandolo di ogni autonomia decisionale-operativa.*

2. PUBBLICO IMPIEGO – ENTI LOCALI – POSIZIONI ORGANIZZATIVE –
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – DEMANSIONAMENTO – RISARCIMENTO DEL
DANNO

Riferimenti normativi: art. 52, D. Lgs. n. 165/2001(T.U. Pubblico Impiego), art. 8, CCNL 2000

Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con il correlato beneficio economico; pertanto, la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 2103 c.c. e 52 del t.u. sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (*Nella fattispecie in esame, il ricorrente lamentava di aver ricoperto per oltre vent'anni il ruolo di Responsabile dell'Area Amministrativa e di aver percepito, quale titolare della posizione organizzativa, sia l'indennità di posizione che quella di risultato. Deduceva che il Comune resistente non solo non le aveva rinnovato, senza alcun giustificato motivo, la nomina (ultraventennale) di Responsabile ma aveva addirittura conferito tale incarico in capo al Segretario comunale, privandolo di ogni autonomia decisionale-operativa.*

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 890 del 21/03/2025

Giudice Est.: Dott. Amato Carbone;

C.M. (ricorrente) **c/ A. s.r.l.** (resistente)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – PROROGA – NULLITA’ DELLA CLAUSOLA SOSTITUTIVA – CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO – GENERICITA’ DELLA CAUSALE - RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 19, D. Lgs. n. 81/2015.*

E’ estensibile il principio di diritto al contratto di lavoro ordinario secondo cui ai fini della validità della clausola sostitutiva apposta dal datore di lavoro per la proroga di un contratto di lavoro non è necessaria l’indicazione specifica del nominativo del dipendente sostituito. *(Nel caso di specie, il Tribunale, nel ritenere assolto l’onere del datore di lavoro nella non necessaria indicazione del nominativo del dipendente sostituito all’interno della clausola sostitutiva – principio come già detto, applicato al regime di somministrazione ed esteso dal giudice di prime cure al regime contrattuale ordinario –, ha ritenuto tuttavia generica e non effettiva e, dunque nulla, la suddetta motivazione apposta alla clausola sostitutiva. Invero il datore di lavoro non ne ha indicato le mansioni, il livello e neppure, nel caso di specie, il cantiere di riferimento. Ciò determinando, la nullità della proroga e conseguentemente ai sensi dell’art. 19 del D. lgs. 81/2015 la conversione automatica del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato).*

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 889 del 21/03/2025

Giudice Est.: Dott. Amato Carbone;

R.A. (ricorrente) c/ **G.P. s.r.l.** (resistente)

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – ASSENZA INGIUSTIFICATA – NECESSITA’ DI CERTIFICATO MEDICO – TELEFONATA PREDITTIVA ASSENZA – APPLICABILITA’ DEL REGIME PUBBLICO IN RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO

Riferimenti normativi: *artt. 55 septies, comma 1 e ss. - 55 quater lett b) del D.lgs. 165/2001; artt. 46, commi 1 e 2 - 68 del C.C.N.L. Nettezza Urbana.*

E’ estensibile la disciplina del pubblico impiego (d. lgs. 165/2001 nella specie *ex art. 55 septies*, comma 1 e ss.) al rapporto di lavoro privato laddove preveda forme specifiche di giustificazione dell’assenza per motivi di salute, per non incorrere nella conseguente sanzione disciplinare per assenza ingiustificata. *(Nel caso di specie, il Tribunale, aderendo all’assunto della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “l’assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non se è solo “esistente od è (anche) comunicata”, ma quando è “giustificata” nelle forme, inderogabili, previste dall’art. 55 septies, comma 1, sicché solo se sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, la procedura prevista dall’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 può ritenersi conclusa esclusivamente con l’inoltro della prescritta certificazione medica al datore di lavoro da parte dell’INPS, con la conseguenza che non costituiscono idonea giustificazione i referti ottenuti all’esito della visita fiscale. Con riferimento, invece, alle telefonate preannunciate dell’assenza [che nel caso di specie sono comunque giunte dopo l’orario di servizio], il Tribunale ha aderito all’orientamento della S.C. che ha confermato il licenziamento, stante la mancata produzione di certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia, certificazioni che, peraltro, avrebbero dovute essere redatte ai sensi dell’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, reputando insufficiente allo scopo la telefonata meramente predittiva delle assenze effettuata dal lavoratore al datore).*

Conforme: *Cass., Sez. L, n. 17335 del 25/08/2016; Cass., Sez. L, n. 18858 del 26/09/2016.*

LITE TEMERARIA

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, sent. n. 1060 del 29/03/2024

Giudice Est.: Dott. Luca Notarangelo

M.E (ricorrente) **c/ INPS.** (resistente)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE — REQUISITO SANITARIO E REQUISITO AMMINISTRATIVO AI FINI DEL DIRITTO ALL' INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO- TEMERARIETA' DELL'AZIONE E ABUSO DEL PROCESSO- BUONA FEDE DEL RICORRENTE PER MERO ERRORE MATERIALE - RESPONSABILITA' AGGRAVATA

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis comma 6 ; legge 18/1980; art. 96 c.p.c.*

La temerarietà dell'azione e la conseguente ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c sono da escludere allorquando si possa desumere buona fede nella proposizione del giudizio, anche in presenza di errori materiali scusabili. *(Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha escluso la temerarietà dell'azione ritenendo le deduzioni della ricorrente conformi a buona fede, desumendo la divergenza tra indice degli atti e documentazione prodotta quale frutto di un mero errore materiale)*

LOCAZIONE (CONTRATTO DI)

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 918 del 20/03/2025

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti;

L. N. T. G.N.C. & C. (opponente) c/ **L. S.** (opposto)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – RILASCIO IMMOBILE – DEPOSITO CAUZIONALE –
OBBLIGO DI RESTITUZIONE

Riferimenti normativi: *609 c.p.c*

L'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempite del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile (*Nel caso di specie, i beni presenti al rilascio dell'immobile sono stati assoggettati alla disciplina dell'art. 609 c.p.c. e quindi si è ritenuto che al rilascio sia sorto il diritto del conduttore alla restituzione del deposito cauzionale*).

Conforme: *Cass. n. 18069 del 05/07/2019*

MALATTIA PROFESSIONALE ED INFORTUNIO SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, sent. n. 1993 del 19/06/2024

Giudice Est.: Dott. Lorenzo Bellanova

L.C (ricorrente) c/ **INAIL**. (resistente)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI INDENNIZZO O RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE - ONERE PROBATORIO DEL NESSO CAUSALE TRA L' ATTIVITA' LAVORATIVA E L' EVENTO LESIVO ASSICURATO- PROVA DELLA CAUSA DI LAVORO

Riferimenti normativi: *art. 10, D. Lgs. n. 38/2000; D.P.R. n. 1124/1965*

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore. Quando la concreta e specifica dimostrazione non può essere effettuata con certezza in considerazione delle peculiarità della singola fattispecie, è comunque necessario che si tratti di probabilità qualificata (della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali) da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.

MUTAMENTO DI SESSO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 874 del 18/03/2025

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

A.F. (ricorrente)/P.M. (parte interveniente necessaria)

FAMIGLIA – PERSONE – RETTIFICAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DEL SESSO E DEL NOME - ADEGUAMENTO DEI CARATTERI SESSUALI

Riferimenti normativi: *art. 1, legge n. 164/1982*

In tema di rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, il ricorso al trattamento medico – chirurgico per la modifica dei caratteri sessuali non costituisce condizione necessaria ai fini della pronuncia di rettificazione. Pertanto, il giudice è tenuto a valutare e accertare previamente le modalità con cui il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità rimessa alla scelta del singolo. *(Nel caso di specie, il giudice ha accolto la domanda di rettificazione delle risultanze dello stato civile formulata dal ricorrente, avendo valutato il percorso di transizione da questi intrapreso, avvalorato dalle relazioni redatte dagli psicologi ed endocrinologi di riferimento le quali hanno evidenziato l'importanza di portare a compimento un iter di affermazione avviato e volto a garantire all'interessato, in via definitiva, una vita più serena e soddisfacente per la propria esistenza, pur in assenza del previo ricorso al trattamento chirurgico di normoconformazione).*

NOTIFICAZIONI CIVILI

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 505 del 12/02/2025

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

D.C. (ricorrente) c/ INPS (resistenti)

IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO PER OMESSA O INESISTENTE NOTIFICA A SEGUITO DI CONCESSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO

Riferimenti normativi: *assegno di invalidità civile ex L.n. 118/1971; art. 445 bis c.p.c.;*

Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notificazione di tali atti, con la conseguenza che, qualora il ricorso venga rinotificato ad un indirizzo p.e.c. errato, esso dovrà essere dichiarato improcedibile. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso notificato, dopo la concessione di un nuovo termine perentorio, al resistente ad un indirizzo pec errato).*

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 709 del 05/03/2025

Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;

L.L. (appellante) c/ **A.D.E.R.** (appellata) + altri

NOTIFICA DI ATTI AGLI INDIRIZZI DIGITALI DEI PROFESSIONISTI – DISCRASIE TRA
INDICE INI-PEC ED INAD

Riferimenti normativi: *art. 60-ter, D.P.R. n. 600/1973*

In caso di notifica di atti, provvedimenti, avvisi, comunicazioni, nonché delle cartelle di pagamento, nei confronti di professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Ini-Pec, la trasmissione va effettuata al domicilio digitale risultante da tale indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Inad. *(Nel caso di specie l'appellante aveva eccepito la non utilizzabilità del suo indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica della cartella di pagamento in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata all'ente di riscossione. Il Giudice, nel rigettare tale eccezione, ha evidenziato come nel caso di professionisti i cui indirizzi digitali risultino dall'indice Ini-Pec la trasmissione di atti, documenti, cartelle di pagamento va effettuata al domicilio digitale risultante da tale indice.)*

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3505 pubblicata il 12/11/2024

Giudice: dott.ssa Agnese Di Battista

W.S.R.L. (appellante) c/ **B.T.** (appellato)

NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE – MANCATO ESPERIMENTO DELLA NOTIFICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE – NULLITÀ DELLA NOTIFICA

Riferimenti normativi: *artt. 140, 143 e 145 c.p.c.*

L'art. 145 c.p.c. prevede una duplice modalità di esecuzione della notificazione alle persone giuridiche: presso la sede legale della società ovvero direttamente alla persona del legale rappresentante della stessa. In particolare, l'esperibilità dell'una piuttosto che dell'altra modalità esecutiva non è da intendersi come alternativa, bensì come necessaria ai fini del corretto esperimento dei rimedi sussidiari di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c. (norme suscettibili di applicazione soltanto in caso di impossibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c.). Pertanto, il preventivo tentativo di notifica al legale rappresentante della società non deve essere considerato alla stregua di una mera facoltà del notificante, bensì quale presupposto indefettibile per la successiva ed eventuale applicabilità degli artt. 140 e 143 c.p.c. *(Nel caso di specie, il Giudice dell'appello ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado a causa del mancato corretto esperimento della procedura di notifica di cui all'art. 145 c.p.c.; in particolare, la parte appellata, dopo aver provveduto a notificare l'atto introduttivo presso la sede legale della società appellante, aveva ommesso, a fronte dell'infruttuosa notifica, di provvedervi tramite notifica alla persona del legale rappresentante della stessa, limitandosi ad eseguire la notificazione dell'atto introduttivo direttamente secondo le forme di cui all'art. 140 c.p.c, mediante c.a.d. presso l'ufficio postale).*

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 262 del 27/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

S.V. (attore opponente) **c/ T.A.** (convenuta opposta)

TITOLO ESECUTIVO – ACCORDO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO – ALLEGAZIONE E PRODUZIONE DOCUMENTALE – MOMENTO DI TALE PRODUZIONE – PRECETTO - NULLITA' PARZIALE

Riferimenti normativi: *art. 615, comma 1, c.p.c.; art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.*

L'accordo di separazione omologato rientra tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, e può essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto, qualora consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile e a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. L'allegazione e documentazione va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto. *(Nel caso di specie, il Giudice, operando un distinguo tra le spese richieste a titolo di mantenimento ordinario (certe, in quanto quantificate mensilmente ab origine) e le spese ritenute straordinarie, ha dichiarato la nullità parziale del precetto, ritenendo che per la parte relativa a queste ultime, il titolo azionato dall'opposta non avesse vis esecutiva sufficiente, in quanto il relativo credito indicato nel precetto non era preciso né quantificabile e la controparte aveva ingiunto al debitore, con l'atto di precetto, il pagamento della somma richiesta senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali).*

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza del 05/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone;

L.C. (opponente) c/ **I.S.P. s.p.a.** (opposta)

OGGETTO OPPOSIZIONE EX ART. 617, COMMA 2, C.P.C. – IMPROPONIBILITA' – PROVVEDIMENTO DI RIGETTO ISTANZA DI SOSPENSIONE VENDITA INAUDITA ALTERA PARTE – CARENZA DI AUTONOMA RILEVANZA.

Riferimenti normativi: *art. 617, comma 2, c.p.c.; art. 591-ter c.p.c.*

L'oggetto dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. va circoscritto unicamente agli atti esecutivi, ossia atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata, nonché provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione, per i quali non sia *ex lege* previsto altro e specifico rimedio, attraverso i quali si concreta l'esercizio dell'azione esecutiva. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita *inaudita altera parte* rientra nell'ambito degli atti privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e assunti, invece, nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti aventi una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo e, dunque, un'astratta potenzialità lesiva per coloro che ne vengano a subire gli effetti, soltanto questi ultimi essendo passibili di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. o per vizi propri o anche per essere fondati su erronei atti preparatori pregressi. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato improponibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione inaudita altera parte dell'esperimento di vendita nella procedura esecutiva).*

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 11/04/2025

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

G.P. (reclamante) c/ P. S. s.r.l. (reclamata)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE – INAMMISSIBILITÀ – FATTO SOPRAVVENUTO

Riferimenti normativi: *art. 615, comma 2, c.p.c.*

Può ritenersi “fatto sopravvenuto” *ex art. 615, comma 2, cpc* solo un arresto giurisprudenziale di portata tale da determinare un mutamento risolutivo del diritto vivente, idoneo a far sorgere una concreta esigenza di tutela delle ragioni debitorie e, quindi, a poter incidere sulla ratio propria dell’inammissibilità prevista dalla disposizione richiamata a tutela di una certa e rapida soddisfazione delle ragioni creditorie.” *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato il reclamo, ritenendo che l’arresto giurisprudenziale richiamato dal reclamante non fosse tale da rappresentare circostanza sopravvenuta atta a rendere ammissibile l’opposizione ex art 615 cpc anche dopo la fissazione della vendita.).*

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 3725 del 04/12/2024

Giudice Est.: Dott. Francesco Cavone;

B.A. (attrice) **c/L.M.E. + 2** (convenuti)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO – PRESCRIZIONE PIU’ LUNGA PER IL REATO – APPLICABILITA’ ALL’AZIONE CIVILE.

Riferimenti normativi: *art. 2947 c.c.*

Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall’art. 2947, comma 1, c.c., ai sensi del comma 3, prima parte dello stesso articolo, quest’ultima si applica anche all’azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell’azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell’illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell’art. 2947, comma 3, ultima parte del c.c. (*Nella specie, concernente il risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, il Giudice ha applicato non già il termine prescrizione quinquennale, bensì il termine più lungo previsto dall’ipotesi di reato connessa al fatto illecito oggetto di causa, il reato diffamazione a mezzo stampa di cui all’art. 595, quarto comma, c.p., con conseguente applicazione del termine di prescrizione corrispondente al massimo della pena prevista dalla citata norma alla data del fatto (anni 3), raddoppiato giusto il combinato disposto dell’art. 157 comma sesto c.p.*).

PROVA DOCUMENTALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1150 del 08/04/2025

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.A. (attore) c/ **T.D. più altri** (convenuti)

PROVA DOCUMENTALE – COPIE FOTOSTATICHE – SCRITTURE PRODOTTE IN GIUDIZIO – MODALITÀ DI CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

Riferimenti normativi: *art 2719 c.c.*

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”.

RENDITA INAIL ED INVALIDITA' CIVILE

Tribunale di Lecce, sez. Lavoro, Ordinanza, R.G 12101/2024

Giudice Est.: GOT delegato Dott. Alessandro Maggiore

A.A (ricorrente) c/ **INPS**. (resistente)

ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE – RENDITA INAIL – INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' DELLE PRESTAZIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 445 bis e 696 bis c.p.c.; legge n. 118/1971; art.12, legge n. 412/1991; art. 3, comma 1, legge n. 407/1990*

La titolarità di una rendita da malattia professionale o da infortunio sul lavoro, accertata e riconosciuta dall'Inail, è prestazione economica non compatibile e non cumulabile con l'assegno di invalidità civile preteso con ricorso ex art 445 bis c.p.c.. *(Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro, accogliendo l'eccezione sollevata dall' INPS, ha dichiarato inammissibile ed improponibile il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo finalizzato al riconoscimento del diritto ad assegno di invalidità civile proposto da soggetto già titolare di rendita INAIL.)*

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 954 del 24/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo

S.M.A. (attore) c/ G.S.D-R.F.P. (convenuta)

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE – AVVOCATO – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 1176, 1178 e 1218 c.c.*

La responsabilità professionale dell'avvocato la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, in relazione al quale si applica, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, c.c. In ipotesi di responsabilità contrattuale, l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento e della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, del verificarsi della consistenza del danno, nonché del ricorrere di un nesso causale tra il medesimo e la condotta della controparte negoziale, ricade sul creditore, mentre è onere del debitore la prova inerente all'avvenuta esatta esecuzione della prestazione in ossequio al parametro di diligenza connessa alla natura dell'attività. L'onere di allegazione gravante sul creditore, tuttavia, impone una specifica indicazione della condotta costituente violazione dell'equilibrio contrattuale, strumentale a che il debitore possa fornire la prova della propria ottemperanza alle singole obbligazioni assunte.

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E RELATIVI ONERI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 54 del 10/01/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

A. C. A. D. S. I. D. P. D. L. (opponente) c/ **C. D. B.** (opposto)

CONSORZIO – CONVENZIONE – FINANZIAMENTO – RISARCIMENTO DEL DANNO

Riferimenti normativi: *art. 1-ter D.L. n. 148/1993; Legge n. 236/1993*

La mancata erogazione del credito, in favore di un soggetto (quale, beneficiario), per inottemperanza alle prescrizioni, poste a carico di un altro soggetto, in virtù di una convenzione intercorsa tra i due, importa la condanna del secondo al risarcimento di un danno pari all'importo di cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. *(Nel caso di specie, la parte opponente, non adempiendo agli obblighi di cui alla convenzione intercorsa con la parte opposta, ha precluso l'erogazione, in favore di quest'ultima, somme necessarie per l'attuazione di un determinato progetto di sviluppo di un'area).*

RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI

Tribunale di Lecce, II sez. collegiale, sent. n. 3079 del 31/12/2020

Giudice Pres. est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

M.C. (ricorrente) **c/ A.G.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI -
RICONCILIAZIONE - CONTENUTO - FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *art. 157 c.c.*

La cessazione degli effetti civili della separazione che si determina a seguito di riconciliazione, non consiste nel mero ripristino della situazione “*quo ante*”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire nella ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sufficiente, per il verificarsi della riconciliazione, la concorde affermazione delle parti di avvenuta riconciliazione, anche se intervenuta a mezzo di note di trattazione scritta).*

RISARCIMENTO DEL DANNO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 711 del 08/03/2025

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

F.N. (ricorrente) c/ Comune di S. (resistenti)

RISARCIBILITA' DEL DANNO – ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –
CONDIZIONI – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *D.Lgs. n. 196/2003; artt. 2043 e 2050 c.c.*

L'illegittimo trattamento di dati sensibili D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 4 configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non determina un'automatica risarcibilità del danno poiché il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) deve essere provato dal danneggiato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Tuttavia, poiché i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, in base al D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre incombe al danneggiante la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria del lavoratore conseguente all'illecito trattamento dei dati personali da parte dell'ente datore di lavoro sul presupposto del mancato assolvimento da parte del ricorrente non solo del danno, ma anche del nesso causale tra lo stesso e l'illecito trattamento dei dati sensibili).*

Conformi: *Cass. n. 10646 del 26/06/2012*

Cass. n. 18812 del 05/09/2014

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 754/2025 del 08/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

T.P. (attore) **c/A.A+altri** (convenuti)

RISARCIMENTO DEL DANNO – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – PROPONIBILITA'
DOMANDA – RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Riferimenti normativi: *artt. 145 e 148, Cod. Ass..*

L'interpretazione degli artt. 145, comma 1 e 148, comma 2, Cod. Ass. impone di ritenere che sia onere del danneggiato, che intenda domandare il risarcimento del danno non patrimoniale da circolazione dei veicoli, collaborare in modo effettivo con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e, quindi, di elaborare una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio. Ne consegue che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore. *(Nell'ambito di un giudizio volto ad accertare ex art. 141 cod. ass. il ristoro dei danni subiti da un terzo trasportato, il Giudice a fronte della eccezione, formulata dalla compagnia assicurativa evocata, di improponibilità della domanda stante il mancato decorso dello spatium deliberandi concesso dall'art.148 Cod. Ass, ha dichiarato la domanda proponibile ritenendo irrilevante sia la mancata allegazione della documentazione reddituale in assenza di richiesta da parte dell'attore del risarcimento danni per perdita della capacità lavorativa, sia la dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2 che deve essere rilasciata prima di provvedere alla liquidazione del danno e non già all'istruzione della pratica).*

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 1037 del 31/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino

L.M. (attore) **c/ F.M.** (convenuto)

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA INFILTRAZIONI – RESPONSABILITA' DA COSE IN CUSTODIA – SERVITU'

Riferimenti normativi: *artt. 2051, 1126 e 1030 c.c.*

In materia di condominio, la responsabilità per i danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo a livello di uso esclusivo va collocata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. e detta responsabilità è ascrivibile sia al proprietario, o usuario esclusivo, quale custode del bene, sia al condominio, in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni. Il concorso di tali responsabilità va risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Le spese di conservazione della servitù di luce restano, invece, integralmente a carico del fondo dominante, ai sensi dell'art. 1030 c.c. *(Nel caso di specie, il decidente ha accolto la domanda risarcitoria formulata dal proprietario dell'immobile sottostante al terrazzo a livello, nei limiti di un terzo delle sole spese sostenute per il rifacimento del lastrico solare e con esclusione delle spese sostenute per la conservazione della servitù).*

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1232 del 15/04/2025

Giudice: Dott. Mario Cigna

A.M. (attore) **c/ C.D.P.**

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO ALL'IMMAGINE E ALLA REPUTAZIONE –
ONERE DI ALLEGAZIONE E PROVA – PRESUNZIONI – VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE
DEL DANNO

Riferimenti normativi: *art. 2043; art. 1226 cc; art. 2697 cc;*

Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento; pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (*Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'attore, atteso che quest'ultimo si era limitato ad affermare genericamente che la condotta illecita posta in essere dal convenuto avesse pregiudicato la sua reputazione e la sua immagine di artista agli occhi della collettività, senza tuttavia fornire prova alcuna delle conseguenze pregiudizievoli -anche economiche -come ad es. la perdita di guadagni- nel contesto sociale e professionale di riferimento).*

Conformi: *Cass. n. 4005/2020; Cass. n. 31537/2018*

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1266 del 17/04/2025

Giudice: Dott.ssa Viviana Mele;

F.S. + altri (ricorrenti) **c/ A.I. + altri** (resistenti)

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO NON PATRIMONIALE – NOZIONE DI FAMIGLIA – NIPOTI – CONVIVENZA – ESCLUSIONE – RAPPORTO COSTANTE DI RECIPROCO AFFETTO E SOLIDARIETA’

Riferimenti normativi: *art 2059 c.c.*

In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta *iure proprio* dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 1276 del 18/04/2025

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

L.A., L.E., L.R.M. (attori) **c/ D.L** (convenuto)

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA VACANZA INTERROTTA O ROVINATA –
RESPONSABILITÀ – TUTELA AQUILIANA

Riferimenti normativi: *artt. 2043 e 2059 c.c.*

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, le ferie, rappresentano un diritto inviolabile ed irrinunciabile costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost. e consentono il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione psicofisica fondamentali del lavoratore, permettendo, inoltre, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale; pertanto, il diritto al godimento della vacanza è diritto assoluto tutelabile in via aquiliana non potendo considerare lo stesso soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale (*Nel caso di specie la Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali da vacanza rovinata, a seguito di un sinistro marittimo che aveva pregiudicato le ferie programmate degli attori nonché danneggiato l'imbarcazione degli stessi, il Giudice, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, ha riconosciuto agli attori il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti*).

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 1322 del 24/04/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

R.F. (attore); **R.P. e R.G.** (interventuti) **c/ Ministero** (convenuto)

RISARCIMENTO DEL DANNO – CRIMINI DI GUERRA – CONTRADDITTORIO – FONDO RISTORI

Riferimenti normativi: *art. 2043 c.c.; art. 43, D.L. n. 36 del 30/04/2022, conv. con L. n. 79/2022*

Nelle cause in cui gli eredi di soggetti internati nei campi di concentramento agiscono al fine di veder accertato il diritto al risarcimento del danno, tramite accesso al c.d. “Fondo Ristori”, (introdotto con l’art. 43 del D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito con L. n. 79/2022), la Repubblica Federale Tedesca deve essere citata quale parte del giudizio. Infatti, titolo per l’accesso a siffatto Fondo è una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno. Ne discende che il giudice è tenuto, dapprima, a svolgere l’accertamento del fatto illecito, e del conseguente pregiudizio, e solo in un secondo momento può procedere all’eventuale liquidazione degli stessi. Ciò posto, il Tribunale ha chiarito che l’istituzione di detto fondo non attua una sostituzione del legittimato passivo nell’azione di accertamento del danno, bensì una sostituzione del MEF allo Stato estero solo in sede esecutiva. Pertanto, la partecipazione del Ministero nei giudizi di tal specie è finalizzata solo alla surrogazione in una fase successiva rispetto a quella di cognizione, non potendo in alcun modo riconoscersi *legitimatio ad causam* del Ministero con riferimento all’azione di merito (*Nella specie, l’attore ha scelto di non integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato estero, asserito autore del fatto-reato da cui sarebbero derivati i danni di cui ha chiesto il risarcimento, volgendo la propria pretesa risarcitoria solo nei confronti del Ministero presso cui è stato istituito il c.d. “Fondo ristori”. Il Tribunale, rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto, per quanto concerne l’azione di cognizione, ed evidenziata la propedeuticità dell’azione di cognizione rispetto alla fase di liquidazione, ha rigettato la domanda, stante l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del presunto autore del reato*).

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Tribunale di Lecce, III sez., decreto del 20/02/2025

Giudice Est.: Dott.ssa A. R. Pasca;

G.F. + 1 (ricorrenti)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE – FASE DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – ELENCO DEI CREDITORI – GESTORE DELLA CRISI – ONERE GRVANTE SUL RICORRENTE – DIRITTI DEL TERZO

Riferimenti normativi: *artt. 67 e ss. CCII*

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (a differenza di quanto avviene nelle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, che prevedono, dopo l'apertura, una successiva fase di accertamento dello stato passivo rimessa al Curatore), è onere del ricorrente-debitore indicare i propri debiti e i diritti vantanti da terzi su beni nella sua disponibilità, dovendo il Gestore della crisi controllare solo la correttezza dell'elenco dei creditori predisposto dal debitore. E tanto, sia al fine di verificare che sussista effettivamente una situazione di sovraindebitamento, sia al fine di evitare che il debitore ometta di indicare alcuni creditori (ai quali il legislatore ha accordato ulteriore tutela con la pubblicazione della proposta, nel caso in esame avvenuta sul sito internet del Tribunale).” *(Nel caso di specie, il Giudice non ha omologato la proposta di piano predisposta dai ricorrenti, in quanto i ricorrenti non solo non hanno indicato il soggetto al quale rivolgere la proposta, ma hanno altresì rifiutato di rimettere tale individuazione al Gestore della crisi nella successiva fase liquidatoria, essendo onere del gestore individuare il creditore legittimato a ricevere le somme in questione in sede di piano di riparto, rispondendo professionalmente in caso di omessa esdebitazione per essere state le somme versate a soggetto diverso.)*

SANZIONI AMMINISTRATIVE (CODICE DELLA STRADA)

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 919 del 20/03/2025

Giudice Estensore: Dott.ssa Silvia Saracino.

M.E (appellante) c/ **P.D.L.** (appellato).

SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROCEDIMENTO IN GENERE – OPPOSIZIONE A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – ERRATA INTIMAZIONE – RILEVABILITÀ D'UFFICIO

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 cod. strada attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. *(Nel caso di specie il ricorrente - malgrado avesse originariamente spiegato opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione del C.d.S. elevatogli dai Carabinieri di C. - aveva convenuto in giudizio il P.d.L. in luogo del Ministero della Difesa o, in alternativa del Ministero dell'Interno, così determinando la nullità di tutti gli atti compiuti in sede di merito per carenza di legittimazione passiva del Prefetto convenuto. Fermo restando la possibilità della sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato che, in virtù dei suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizi, nella specie, essendo il Prefetto rimasto financo contumace in appello, il Tribunale ha dichiarato la nullità della sentenza appellata e rimesso gli atti al Giudice di Pace di Lecce).*

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 824 del 11/03/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

A.V. (attore) c/ **C.G.** (convenuto)

OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA – RITO DEL LAVORO – TERMINE DI COSTITUZIONE - DOCUMENTAZIONE – TERMINE PERENTORIO – UTILIZZABILITÀ

Riferimenti normativi: *art. 7, comma 7, D. Lgs. n. 150/2011; art. 416 c.p.c.*

Il termine di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 150/2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione, fermo restando che nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 citata legge tutti i documenti che, in qualsiasi forma, risultino depositati in giudizio dall'amministrazione, devono ritenersi acquisiti al processo, a prescindere dalla rituale costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta, ragion per cui il giudice adito deve valutarli - tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti - in funzione del giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria (*Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto corretto l'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure nella parte in cui ha considerato utilizzabile la comparsa di costituzione e risposta del convenuto e la documentazione strettamente connessa all'impugnazione in essa contenuta, nonostante il deposito tardivo, ritenendo così assolto l'onere probatorio in merito alla violazione contestata. Il Giudice, ha rigettato, l'appello.*)

Conformi: *Cass. n. 15887/2019; Cass. n. 16853/2016*

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1272 del 18/04/2025

Giudice Est.: Dott.ssa Francesco Cavone;

O.F. (attore) **c/A.D.M.** (convenuta)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – APPLICAZIONE – DIRITTO DEL TRASGRESSORE- ERRONEA DETERMINAZIONE NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO.

Riferimenti normativi: *art. 16, L. n. 689/1981*

Con riguardo al pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel caso in cui la contestazione del trasgressore sia limitata alla sola entità della sanzione, egli ha diritto di versare la somma che ritiene dovuta (come terza parte della sanzione considerata conforme a legge), senza essere vincolato alla determinazione della sanzione contenuta nel verbale di accertamento. Ove l'autorità amministrativa competente, non ritenendo sufficiente il versamento, emani comunque l'ordinanza ingiunzione, l'interessato ha l'onere di proporre opposizione, non contestando la sussistenza della violazione, ma sostenendo che l'entità della somma dovuta è quella per la quale egli ha proceduto al pagamento in misura ridotta dopo che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione si sia concluso con la riduzione della sanzione. *(Nella specie, il Giudice ha rigettato il gravame promosso avverso l'ordinanza- ingiunzione per errata indicazione dell'importo da pagare in quanto l'appellante era nelle condizioni di poter individuare l'esatto importo della sanzione in base al numero degli apparecchi illegittimi indicati nel verbale).*

SEPARAZIONE DEI CONIUGI E DIVORZIO

Tribunale di Lecce, II sez. Collegiale, sent. n. 2340 del 03/07/2024

Giudice Pres. est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

C.F. (ricorrente) c/ **A.B.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVORZIO –
MORTE DI UNO DEI CONIUGI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE -
TRAVOLGIMENTO - FONDAMENTO

Riferimenti normativi: *art. 149 c.c.*

In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo “status” che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile, non assumendo alcun rilievo, in senso contrario, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione di tale assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata a uno “status” personale, che può essere accertata solo in relazione alla persona cui detto “status” si riferisce. L'evento della morte sortisce, altresì, l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul presupposto che, ai sensi dell'art. 149 c.c., la morte si configura come causa di scioglimento del matrimonio e, quindi, di cessazione del rapporto di coniugio e di tutti i profili economici ad esso connessi).*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 316 del 22/04/2025

Giudice Est.: Dott. Alessandro Carra;

P. S. e M.A. (ricorrenti)

DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO –
CONVENZIONE DIVORZILE – CONDIZIONI ECONOMICHE – TRASFERIMENTO
IMMOBILIARE – PROMESSA DI DONAZIONE – RIQUALIFICAZIONE QUALE PROMESSA
DI TRASFERIMENTO

Riferimenti normativi: *art. 3, Legge n. 898/1970*

Una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di un obbligo a contrarre, perché la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto. Non è possibile qualificare una cessione della proprietà di un bene, come “preliminare di donazione”, pena la sua nullità, considerato che la donazione è un *actus legitimus* che, in quanto tale, non ammette preliminare. Ciò posto, in sede di divorzio congiunto, la singola pattuizione della convenzione divorzile che prevede una “promessa di donazione” deve essere intesa quale “promessa di trasferimento” in considerazione dell'inscindibile nesso, genetico e funzionale che avvince la pattuizione medesima alla domanda congiunta di divorzio, risultando detto trasferimento un atto funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

SERVITU' ACQUISTATE PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

Tribunale di Lecce, I sez. civile, sentenza n. 1067 del 03/04/2025

Giudice Est.: Dott. Alessandro Silvestrini

M. A. R. (attrice) c/ **M. M., M. L., M. P.** (convenuti)

SERVITU' APPARENTI – DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - REQUISITI

Riferimenti normativi: *artt. 1061, 1062 c.c.*

La mera esistenza di una strada, come ogni altra sua visibile componente, non è di per sé sola idonea ad integrare il requisito della apparenza, necessario per l'acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia ma è altresì essenziale che essa mostri chiaramente di essere stata posta in essere allo scopo di dare accesso, attraverso il fondo servente, a quello dominante, con la presenza di visibili e permanenti segni ed opere, costituenti indice non equivoco, come mezzo necessario all'esercizio della servitù, del peso imposto al fondo servente. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda di accertamento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ritenendo che lo stradone, quale opera visibile e permanente presente su uno dei fondi originariamente posseduti dallo stesso proprietario, non era stato realizzato al precipuo scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ma per raggiungere il deposito – cisterna insistente sul medesimo fondo).*

SERVITÙ DI PASSAGGIO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1339 del 28/04/2025

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

C.F. (attore) c/ **R.G.** (convenuto)

DIRITTO DI SERVITÙ DI PASSAGGIO – DIRITTO DI PASSAGGIO – DISTINZIONE – CHIUSURA DEL FONDO SERVENTE CON APPOSIZIONE DI CANCELLO – CONSEGUENZE – OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE DI ASSICURARE AL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE L'ESERCIZIO COMODO DELLA SERVITÙ – SUSSISTENZA – MODALITÀ

Riferimenti normativi: *artt 1064 e 1067 c.c.*

Sussiste una netta distinzione tra diritto di passaggio e diritto di servitù di passaggio: l'uno è meramente un diritto concesso a una persona specifica di attraversare un terreno di proprietà altrui, l'altro, invece, non è un diritto individuale avente un titolare nominativamente indicato, ma consiste in un peso imposto su un fondo (c.d. fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (c.d. fondo dominante) appartenente a diverso proprietario; in questo secondo caso, trattasi di un diritto reale (e non personale), ovverosia il diritto appartiene al proprietario di un fondo solo in quanto proprietario del fondo dominante e il passaggio di proprietà di quest'ultimo comporta il trasferimento del diritto, anche senza che ne sia fatta menzione espressa nell'atto di alienazione, così come il peso imposto sul fondo servente segue le vicende negoziali interessanti il bene immobile su cui grava. Il fondo servente può essere chiuso con un cancello o recintato dal proprietario dello stesso, purché sia consentito il passaggio al proprietario del fondo dominante, mediante consegna delle chiavi del cancello ed evitando di apporre ostacoli (come siepi, alberi etc..) che rendano più gravoso il passaggio.

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1098 del 04/04/2025

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

P.P. (ricorrente) **c/ S.L. + 1** (resistente)

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA – RINUNZIA ALL'EREDITÀ – MEZZO DI TUTELA DEI CREDITORI DEL RINUNZIANTE

Riferimenti normativi: *art. 524 c.c.*

Il mezzo di tutela di cui all'art. 524 c.c. richiede non una mera inerzia del debitore, ma che il medesimo, in qualità di chiamato all'eredità, abbia compiuto un formale atto di rinunzia espressa ai sensi dell'art. 519 c.c., in virtù del quale la rinunzia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, nonché, in secondo luogo, che la rinunzia abbia arrecato danno ai creditori; non è, invece, necessaria la frode del chiamato rinunziante. *(In virtù del principio suddetto, il Giudice accoglieva la domanda proposta da un creditore di essere autorizzato ex art. 524 c.c. ad accettare, in nome e per conto del debitore chiamato, e nei limiti della stessa, la quota di spettanza del medesimo relativa all'eredità del padre, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza di un credito liquido ed esigibile).*

USURA

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 3923 del 20/12/2024

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

V.M.A. e C.S. (attori) c/ I.I. s.p.a. (convenuta)

COMMISSIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO – VERIFICA DI USURARIETA' DEL PRESTITO

Riferimenti normativi: *art. 2, Legge n. 108/1996;*

La commissione per estinzione anticipata esula dai criteri di verifica del tasso ai fini dell'usura, rappresentando un costo del tutto ipotetico e correlato ad un evento particolare qual è lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al contratto, con la conseguenza di non essere computabile ai fini della verifica di usurarietà del prestito (*Nel caso di specie V.M.A. aveva eccepito l'usurarietà dei tassi d'interesse e di mora, asseritamente derivante dal mancato computo di alcune spese, tra cui la commissione per estinzione anticipata, ai fini del calcolo del TAEG per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura. Il Giudice, nel rigettare l'eccezione, ha evidenziato come la commissione per estinzione anticipata costituisca un costo ipotetico e non computabile ai fini della verifica di usurarietà del prestito.*)

VENDITA ALIUD PRO ALIO

Trib. Lecce, II sez. civ., sent. n. 561 del 19/02/2025

Giudice: Dott. Francesco Cavone

M.R.I. s.r.l. (attore) c/ **P.I. Sp.a.** (convenuto) e **Ministero della cultura** (terzo chiamato)

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – INADEMPIMENTO DEL VENDITORE – INTERESSE STORICO CULTURALE DELL’IMMOBILE – MANCATA COMUNICAZIONE – VENDITA ALIU PRO ALIO – CONFIGURABILITA’ – INSUSSITENZA

Riferimenti normativi: *art. 1453 c.c.*

la fattispecie della vendita aliud pro alio ricorre allorquando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione di quest’ultima, così da ritenere che la stessa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello pattuito, ovvero quando il bene presenti difetti tali da impedire di assolvere alla sua funzione naturale o a quella essenziale voluta dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. In altre parole, la vendita *aliud pro alio* si configura allorquando il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita.